

Marialuisa Navarra

Ad gynaecei ministerium deputari.

Il lavoro forzato nelle manifatture tessili imperiali

Ad gynaecei ministerium deputari.

Hard Labour in Imperial Weaving Factories

ABSTRACT: The paper discusses Mommsen's thesis according to which the condemnation to hard labour in imperial weaving factories (appeared in the fourth century A.D.) is a form of *damnatio in opus publicum*. Analysing the sources, mainly Patristic writings, the hypothetical conclusion is that, despite similarities, the punishment shies away from Mommsen's framework because of the consequences on the legal position of the condemned: women and men – the sources only mention *honestiores*, mostly Christians at the time of the Great Persecution or those involved in political events – forcibly assigned in imperial weaving establishments and bound to the *condicio* of workers employed in a public service.

KEY WORDS: Hard Labour – Gynaecea – Late Roman Empire

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La manodopera delle fabbriche tessili imperiali: liberi, schiavi, *damnati*. – 3. L'assegnazione al lavoro forzato nei *gynaecea*: le notizie delle fonti. – 4. Il caso del *Liciniani filius*. – 5. Il caso della vedova del *notarius* Teodoro. – 6. La tesi di Mommsen: una forma di condanna all'*opus publicum*. – 6.1. Analogie. – 6.2. Una nuova pena? – 7. Lo *status* dei *damnati*: un'ipotesi. – 8. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Il titolo di questo contributo ricalca un'espressione che ricorre in una costituzione dell'imperatore Costantino, CTh. 4.6.3¹, ove nella chiusa viene disposta l'adibizione al servizio (*ministerium*)² del *gynaeceum* di Cartagine³ di un certo *Liciniani filius*, sulla cui identità molto si è discusso, forse nientemeno che un figlio naturale dell'imperatore Licinio⁴.

In dottrina il testo è comunemente citato a prova che tra gli addetti alle manifatture tessili imperiali si trovavano individui condannati a lavorarvi forzatamente. Siamo di fronte all'unica fonte giuridica che ne dà attestazione; la restante documentazione è costituita, come si vedrà, esclusivamente da testi letterari, poco indagati dagli storici del diritto, che rappresentano il lavoro coatto nei *gynaecea* come una sanzione severa e oltremodo disonorevole.

Si tratta di materiali che aprono molteplici problemi che investono sia il tipo di pena (una forma di condanna *in opus publicum*?) sia lo *status* dei condannati. A tali questioni, tranne cenni occasionali, non è stato dedicato uno studio specifico. Il

¹ Si riporta il testo soltanto per la parte che qui interessa.

CTh. 4.6.3 Idem A. [Constantinus] ad Gregorium. [...] *Licinniani autem filius, qui fugiens comprehensus est, compedibus vinctus ad gynaecei Carthaginis ministerium deputetur*. Lecta XII k. aug. Carthagine Nepotiano et Facundo cons. (336 iul. 21).

La costituzione è accolta anche nel Codice Giustiniano (CI. 5.27.1) con omissione del riferimento al caso concreto del *Liciniani filius* su cui v. oltre § 4.

² «*Ministerium*» è termine che deriva da «*minister*» (cfr. A. Ernout-A. Meillet, *minister*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, tirage de la 4^e édition augmentée d'additions et de corrections par J. André, Paris 2001, p. 405). Il suo significato primario è di «*servitium*» (cfr. E. Forcellini, *Ministerium*, in *Lexicon totius latinitatis*, III, Bononiae 1965, p. 249 (rist. an. della IV ed., Patavii 1864-1926); H. Heumann-E. Seckel, *Ministerium*, in *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, II ed., Jena 1926, p. 343; *Thesaurus Linguae Latinae, ministerium*, VIII, cc. 1006 ss.). Ricorre con tale accezione, qualificato come *publicum*, in Front. *de aquaed.* 101: *Itemque cum viarum curatores frumentique parte quarta anni publico fungantur ministerio, ut curatores aquarum iudiciis vacent privatis publicisque*. L'uso del termine in campo penale ha antecedenti classici, come ad esempio nella condanna *in ministerium metallicorum* (v. oltre nt. 109); cfr., anche, la ricorrenza in Plin. *ep.* 10.32.2 dell'espressione «*ea ministeria quae non longe a poena sint*» relativa all'adibizione a servizi degradanti.

³ Il termine «*gynaeceum*» in origine indicava la parte della casa riservata alle donne ove queste si dedicavano alle attività di filatura e tessitura. Cfr. Isid. *etym.* 15.6.3: *Gynaeceum Graece dictum eo quod ibi conventus feminarum ad opus lanificii exercendum conveniat. Mulier enim Graece γυνή nuncupatur*. Dal IV sec. d.C. diventa sinonimo di *textrinum* imperiale (cfr. *Thesaurus Linguae Latinae, gynaeceum*, VI.2, c. 2382); designa specificamente la manifattura destinata alla produzione di tessuti e abiti di lana, ma anche la fabbrica in cui veniva lavorata la seta (cfr. CTh. 10.21.1=CI. 11.9.1, a. 369). La *Notitia Dignitatum* tiene distinti dai *gynaecea* i *lymphbia*, ove erano prodotti tessuti e vesti di lino, nonché i *baphia* (cioè le tintorie). Sull'evoluzione semantica del vocabolo e il significato acquisito in età tardoantica v., da ultimo, M. Navarra, *Gynaecearii. A proposito della condizione giuridica della manodopera delle manifatture tessili imperiali*, in «AARC», XXIII, Napoli 2019, pp. 654 ss., cui si rinvia per la bibliografia sul tema. *Not. Dign. Oc.* XI.53 conferma la presenza in Cartagine di un *gynaeceum* sotto la sorveglianza di un *procurator* subordinato al *comes sacrarum largitionum*.

⁴ V. oltre § 4 e nt. 53.

presente contributo intende colmare tale lacuna nella consapevolezza della cautela occorrente nell'interrogare fonti prevalentemente patristiche – per le quali si pongono, ovviamente, problemi di attendibilità – su questioni di natura giuridica e nel valutare la rilevanza tecnica delle eventuali risposte.

2. *La manodopera delle fabbriche tessili imperiali: liberi, schiavi, damnati*

L'impiego di condannati come manodopera è fenomeno comune a tutte le fabbriche imperiali⁵. Non fanno eccezione i *gynaecea*⁶ istituiti, secondo l'opinione dominante, al tempo dell'imperatore Diocleziano per soddisfare, almeno in parte, il fabbisogno di capi di abbigliamento per soldati, impiegati dell'amministrazione civile e membri della corte⁷.

⁵ Sulle fabbriche imperiali (*gynaecea* e altre tessiture, tintorie di porpora, fabbriche di armi e zecche), rimane fondamentale lo studio di A.W. Persson, *Staat und Manufaktur im römischen Reiche. Eine Wirtschaftsgeschichtliche Studie nebst einem Exkurse über angezogene Götterstatuen*, Lund 1923, *passim*, per il quale la creazione delle suddette manifatture è il segno dell'intervento dello stato tardoantico nell'economia. Respingono gli eccessi di una concezione dirigista, L. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'Alto Medioevo occidentale (Spoleto 2-8 aprile 1970)*, I, Spoleto 1971, pp. 147ss.; F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze 1979, pp. 312 ss.; J.-M. Carrié, *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*, in *Storia di Roma*, III, *L'età tardo antica*, I, *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, pp. 318 s.; P. Garnsey-C.R. Whittaker, *Trade, industry and the urban economy*, in A. Cameron-P. Garnsey (eds.), *The Cambridge Ancient History*, XIII, *The Late Empire A.D. 337-425*, Cambridge 1998, pp. 316 ss. Ulteriore bibliografia in J.-M. Carrié-C. Freu, *Les métiers et leur organisation dans l'Antiquité tardive*, in «AARC», XXIII, Napoli 2019, 25 nt. 53, a cui si rinvia per un riesame della questione (p. 24 ss.). In tema, v. anche A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire, 284-602. A Social Economic and Administrative Survey*, II, Oxford 1964, pp. 834 ss. [= tr. it. *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, III, Milano 1981, pp. 1271 ss.]. Sull'impiego di condannati nelle fabbriche imperiali v., per tutti, N. Charbonnel, *La condition des ouvriers dans les ateliers impériaux aux IV^e et V^e siècles*, in F. Burdeau-N. Charbonnel-M. Humbert, *Aspects de l'Empire romain*, Paris 1964, p. 78; J.L. Murga Gener, *Los corporati obnoxii*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, IV, Milano 1983, p. 572.

⁶ Sulla presenza di condannati nei *gynaecea*, v. R. Cagnat, *Gynaeceum*, in «DS», II/2, Paris 1896 (rist. Graz 1969), p. 1712; H. Gummerus, *Industrie und Handel*, in «PW», IX.2, Stuttgart 1916, c. 1534; A.W. Persson, *Staat und Manufaktur*, cit., p. 82; N. Charbonnel, *La condition des ouvriers*, cit., p. 77; L. Cracco Ruggini, *Le associazioni*, cit., p. 163; A. Piganiol, *L'Empire Chrétien (325-395)*, II ed., Paris 1972, p. 316; J.P. Wild, *The Gynaecea*, in R. Goodburn-P. Bartholomen (eds.), *Aspect of the Notitia Dignitatibus*, Oxford 1976, p. 53; F. De Martino, *Storia economica*, II, p. 313; R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Roma 1989, p. 444 s.; Id., *Les esclaves et conditionales fiscaux au Bas-Empire romain*, in «Topoi», 9/1 (1999), p. 186; E. Quintana Orive, *CTh. 10.20: acerca del régimen jurídico de los gynaecearii, murileguli, monetarii y bastagarii en época postclásica*, in «RIDA», 53 (2006), p. 336, che li considera addirittura come la componente maggioritaria dei lavoratori delle manifatture tessili imperiali.

⁷ Tra gli studiosi che attribuiscono a Diocleziano la fondazione dei *gynaecea*, v. A.H.M. Jones, *The Cloth Industry under the Roman Empire*, in «The Economic History Review», 13/2 (1960), pp. 187 e 189; Id., *The Later Roman Empire*, cit., I, p. 66 [= *Il tardo impero*, cit., I, p. 98]; J.P. Wild, *The Gynaeceum at Venta and its Context*, in «Latomus», 26 (1967), p. 651; Id., *The Gynaecea*, cit., 54; G. de Bonfils, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto di matrimoni misti*, in «BIDR», 90 (1987), p. 411; F. Vicari,

I condannati, tuttavia, non costituivano l'unica forza lavoro degli opifici tessili di 'stato'⁸. D'altronde, l'elevato numero di addetti necessario a far fronte alla produzione dei manufatti⁹ non avrebbe potuto essere raggiunto con i soli *damnati* se non a seguito di processi in massa di cui le fonti non conservano tracce evidenti. Si hanno, invece, attestazioni del fatto che alle attività erano preposti individui di varia condizione: oltre ai condannati vi erano occupati schiavi¹⁰ e liberi vincolati *nexu sanguinis al corpus* dei *gynaeciarii*¹¹. Ma della loro eventuale convivenza in un medesimo stabilimento sappiamo ben poco¹².

Sebbene le notizie sull'organizzazione del lavoro all'interno della fabbrica siano insufficienti, la promiscuità di lavoratori liberi, schiavi e condannati è più che probabile: nei laboratori artigianali privati era usuale già in età repubblicana¹³. Se, come pare, i *gynaecae* dovevano fornire un prodotto finito¹⁴, è verosimile che nella fabbrica venisse svolto, se non l'intero, almeno gran parte del complesso processo produttivo¹⁵ con il concorso di operai assegnati a mansioni di diverso tipo: da quelle

Produzione e commercio dei tessuti nell'Occidente romano (BAR International Series 919), Oxford 2001, p. 17, il quale però non esclude che «ne potessero esistere già nel III secolo d.C.». Da ultimo, J.-M. Carrié-C. Freu, *Les métiers*, cit., p. 30. La creazione dei *gynaecae* e delle altre fabbriche imperiali secondo M. Rostovzev, *Storia*, cit., 604 ss., è da collegare alla decadenza delle grandi aziende industriali progressivamente scomparse a seguito della crisi economica del III sec. d.C. A questa ipotesi, specificamente per le fabbriche tessili, F. Vicari, *Produzione*, cit., p. 18, aggiunge «quella del «naturale» sviluppo di attività gestite dal *patrimonium* dell'imperatore».

⁸ Per un'analisi complessiva dello statuto dei lavoratori dei *gynaecae* v., da ultimo, M. Navarra, *Gynaeciarii*, cit., pp. 651 ss.

⁹ Sui *gynaecae* imperiali come luoghi di «assez grande concentration ouvrière», v., ora, J.-M. Carrié-C. Freu, *Les métiers*, cit., p. 35.

¹⁰ Cfr. CTh. 10.20.2 (a. 357/358): *mancipium gynaecaei*; CTh.10.20.7=CI. 11.8.5 (a. 372): *familia gynaecaei*; CTh. 10.20.9=CI. 11.8.6 (a. 380): *textrini nostra mancipia*. V. oltre p. 18.

¹¹ Cfr. CTh. 10.20.16=CI. 11.8.13 (a. 426). Sul significato del termine *gynaeciarius*, attestato quasi esclusivamente in costituzioni tardoimperiali (cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, *gynaeciarius*, VI.2, c. 2383), v., ora, M. Navarra, *Gynaeciarii*, cit., pp. 653 ss., 689 ss.

¹² Non l'ammette A.W. Persson, *Staat und Manufaktur*, cit., p. 91 s., il quale, pur non escludendo l'esistenza di grandi laboratori imperiali nei quali la manodopera era costituita da condannati e schiavi, ha sostenuto che le persone libere che lavoravano per conto dell'amministrazione fiscale (*gynaeciarii*) esercitavano l'attività a domicilio. La possibilità di lavoro a domicilio per i liberi corporati è ipotizzata anche da E. Wipszycka, *L'industrie textile dans l'Égypte romaine*, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, p. 90.

¹³ In proposito, v. J.-P. Morel, *L'artigianato e gli artigiani*, in *Storia di Roma*, II, *L'impero mediterraneo*, I, *La repubblica imperiale*, Torino 1990, p. 150.

¹⁴ Cfr. J.P. Wild, *The gynaecae*, cit., p. 52. V., anche, G.L. Falchi, *La legislazione imperiale circa i matrimoni misti fra cristiani ed ebrei nel IV secolo*, in «AARC», VII, Napoli 1988, p. 209, per il quale *gynaeciarii* e *linteones* erano impiegati non soltanto per la tessitura, ma anche per la confezione di abiti.

¹⁵ Per una descrizione delle varie fasi del processo produttivo e della tecnologia tessile antica, v., principalmente, C. Singer-E.J. Holmyard-A.R. Hall-T.I. Williams (curr.), *Storia della tecnologia*, 2, *Le civiltà mediterranee e il medioevo*, Torino 1966, pp. 194 ss.; F. Vicari, *Produzione*, cit., 3 ss. Sempre utile il lavoro risalente di J. Marquardt, *Das Privatleben der Römer*, II, in *Handbuch der römischen Alterthümer*,

altamente specializzate di tessitore – mestiere per il quale era necessario il possesso di competenze tecniche acquisibili soltanto dopo un lungo apprendistato¹⁶ – a quelle non qualificate e faticose di tiratore¹⁷ e di addetto al facchinaggio. Inoltre, è assai probabile che almeno in alcune strutture, come nel caso del *gynaecium* di Spalato, parte della manodopera fosse occupata in lavori degradanti e insalubri quali la follatura, il candeggio e altre operazioni di finissaggio dei tessuti¹⁸. Si può, dunque, ben immaginare che nello svolgimento delle attività più pesanti o umilianti venissero per lo più impiegati i condannati, mentre alla tessitura in senso proprio fossero addetti liberi *corporati* e schiavi, almeno quelli con adeguata professionalità.

Se l'adibizione di condannati alla prestazione coatta di servizi nei *gynaecia* sia poi da collegare alla contrazione, peraltro incerta, della forza lavoro servile in età tardoantica è questione destinata a rimanere aperta: a essa, infatti, si potrebbe dare una risposta soddisfacente soltanto nella misura in cui fosse nota la reale dimensione del fenomeno¹⁹.

Per certo diverse costituzioni raccolte nel Codice Teodosiano, alcune delle quali riprese nel Codice Giustiniano, palesano la preoccupazione di mantenere la consistenza numerica dei lavoratori degli opifici tessili imperiali di qualunque condizione giuridica²⁰: indice del considerevole fabbisogno di manodopera soltanto in parte garantito dal lavoro forzato.

VII, II ed., Leipzig 1886, pp. 517 ss. [= *La vie privée des Romains*, II, Paris 1893, pp. 153 ss.].

¹⁶ Sul punto v. J.-M. Carrié, *Vitalité de l'industrie textile à la fin de l'Antiquité : considérations économiques et technologiques*, in «AnTard», 12 (2004), p. 25, ove ulteriore letteratura. Per la documentazione papirologica attestante contratti di apprendistato rinvio, principalmente, a M. Bergamasco, *P. Kell. G. 19.A, Appendix*, in «ZPE», 121 (1998), pp. 193 ss.; J.-M. Carrié-C. Freu, *Les métiers*, cit., p. 44, ove ulteriore bibliografia.

¹⁷ Si tratta di un operaio d'ausilio al tessitore nell'azionare il telaio verticale a due barre orizzontali diffuso in età tardoantica (cfr. J.-M. Carrié, *Vitalité*, cit., p. 35, ove ulteriore letteratura): un compito non complesso per il quale quel che occorreva era unicamente una buona misura di forza.

¹⁸ Secondo J. Belamarić, *Gynaecium Iovense Dalmatiae – Aspalatho*, in A. Demandt-A. Goltz-H. Schlange-Schöningen (hrsg.), *Diokletian und die Tetrarchie. Aspekte einer Zeitenwende*, Berlin 2004, p. 148 s., all'interno del *gynaecium* di Spalato esisteva un sistema di piscine nelle quali i tessuti erano sottoposti al processo di follatura, incluso il trattamento con lo zolfo per il quale, accanto al palazzo, c'era disponibilità di numerose sorgenti di acqua sulfurea. Non si può però escludere che altrove l'operazione fosse affidata a *corporati* esterni alla fabbrica come pare ipotizzare, in generale, J.P. Wild, *The gynaecia*, cit., p. 52.

¹⁹ Non è chiaro su quali basi E. Quintana Orive, *CTh. 10.20*, cit., p. 336, possa affermare che «Los trabajadores, de uno u otro sexo, eran en su mayoría condenados a trajes públicos en los talleres imperiales, si bien asimismo se encuentran en éstos personas liberadas».

²⁰ Oltre ai testi citati sopra in ntt. 10 e 11, v., *CTh. 10.20.6* (a. 372); *CTh. 10.20.8* (a. 374); *CTh. 16.8.6* (a. 339).

3. L'assegnazione al lavoro forzato nei gynaecae: le notizie delle fonti

Le notizie più copiose provengono, come anzidetto, da fonti cristiane latine e greche.

La prima in ordine cronologico è costituita da un passo di Lattanzio che fa fede per il tempo di Galerio. Divenuto Augusto (*adeptus maximam potestatem*) – quindi dopo il 305 – avrebbe assunto atteggiamenti dispotici orientaleggianti sull'esempio del *mos persiano*²¹: sopprimendo gli *honores*, facendo torturare non solo i *decuriones* ma pure i *primores civitatum* anche *in causis levibus atque civilibus*, infliggendo loro il supplizio della croce e, nei casi meno gravi, mettendoli in ceppi. Il contesto processuale di tale attività, considerata dall'apologeta come lesiva della *libertas*, è confermato dal ricorso a pene sproporzionate e spietate²² che giungono all'apice della crudeltà con la *vivi crematio*, attestata in un passo successivo, per le persone di basso rango²³. Ed è verosimilmente a seguito di condanna che «*matres familias ingenuae ac nobiles in gynaecum rapiabantur*»²⁴: donne – probabilmente cristiane²⁵ – appartenenti all'aristocrazia, punite con l'adibizione coatta a un lavoro considerato ancora in età imperiale esercizio di virtù conforme al modello ideale della matrona romana, ma progressivamente trascurato – soprattutto dalle nobildonne²⁶ – e oramai, nella tarda

²¹ Cfr. Lact. *de mort. persec.* 21.1: *Adeptus igitur maximam potestatem ad vexandum orbem, quem sibi patefecerat, animum intendit. 2. Nam post devictos Persas, quorum hic ritus, hic mos est, ut regibus suis in servitium se addicant et reges populo suo tamquam familia utantur, hunc morem nefarius homo in Romanam terram voluit inducere: quem ex illo tempore victoriae sine pudore laudabat.*

Su tale orientamento dell'azione politica di Galerio v., ora, M. Casella, *Galerio. Il tetrarca infine tollerante*, Roma 2017, pp. 115 ss., che insiste sulla rispondenza della narrazione lattanziana al topos del *princeps* che si fa *tyrannus*.

²² Lact. *de mort. persec.* 21.3: *Et quia id aperte iubere non poterat, sic agebat, ut et ipse libertatem hominibus auferret. In primis honores ademit. Torquebantur ab eo non decuriones modo, sed primores etiam civitatum, egregii ac perfectissimi viri, et quidem in causis levibus atque civilibus. Si morte digni viderentur, cruces stabant, sin minus, compedes parati.*

²³ Lact. *de mort. pers.* 21.7: *Dignitatem non habentibus poena ignis fuit. [...]*

²⁴ Lact. *de mort. persec.* 21.4. Sul passo v. R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 444 e la letteratura citata alla nt. seguente.

²⁵ La vicenda può inquadarsi nelle persecuzioni continuate da Galerio in Oriente, dopo l'abdicazione di Diocleziano, fino all'editto di Serdica del 311 d.C. Cfr. R. Cagnat, *Gynaecium*, cit., p. 1712; H. Gummerus, *Industrie und Handel*, cit., c. 1534; O.F. Robinson, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York 2007, p. 123 s. Già Valeriano con un editto del 258 d.C., attestato da Cypr. *ep.* 80.3, aveva adottato misure repressive (confisca e pena dell'esilio) a *matrones* cristiane. In proposito, v. M.U. Sperandio, *Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell'era dei martiri*, Napoli 2013, p. 138 s., al quale si rinvia altresì per la valutazione dei provvedimenti di Galerio Augusto in termini di inasprimento sanzionatorio rispetto alle precedenti disposizioni diocleziane (p. 130 s.).

²⁶ Nonostante il tentativo augusteo di far rivivere «the good old days» (cfr. A.H.M. Jones, *The Cloth Industry*, cit., p. 184), ma senza successo: una 'mission impossibile', come l'ha efficacemente definita L. Larsson Lovén, *Lanam fecit. Woolworking and female Virtue*, in L. Larsson Lovén-A. Strömberg (eds.), *Aspects of Women in Antiquity. Proceedings of the first Nordic Symposium on women's lives in Antiquity*, Jonsered 1998, p. 90. Cfr., oltre alle notizie, relative alla famiglia dello stesso Augusto, riportate in

antichità, tanto più reputato vile quanto più si professionalizza.

Se poi si dà affidamento alla *Passio* di Gordius²⁷, l'imperatore Μαξιμιανός, forse lo stesso Galerio²⁸, che presiedeva personalmente il tribunale in Antiochia, avrebbe

Suet. *Aug.* 64.2: *Filiam et neptes ita instituit, ut etiam lanificio assuefaceret*; 73: *Veste non temere alia quam domestica usus est ab sorore et uxore et filia neptibusque confecta*; per l'età giulio-claudia, Sen. *Contr.* 2.7.9: [...] *infelices ancillarum greges, ut adultera tenui veste perspicua sit* [...]; per il tempo di Nerone, Col. *de re rust.*, 12 *praef.* 9: *Nunc vero, cum pleraeque sic luxu et inertia diffluant, ut ne lanificii quidem curam suscipere dignentur, sed domi confectae vestes fastidio sint.* Sul modello della matrona *lanifica* v., per tutti, nell'ampia letteratura, L. Larsson Lovén, *Lanam fecit*, cit., pp. 85 ss.; J.-M. Carrié, *Vitalité*, cit., p. 24.

²⁷ Il testo della *Passio* di Gordius (BHG 703b), conservato nel *codex Patmiacus* 273 (X sec.) pone diversi problemi a cominciare dal rapporto con la vicenda attestata in Basil. *Hom. XVIII in Gordium mart.* (PG 31.489-508), panegirico dell'omonimo ex centurione martirizzato a Cesarea al tempo dell'imperatore Licinio. Per un confronto tra i due testi e sulle discrepanze che ne risultano, v. F. Halkin, *Un second saint Gordius?*, in *Analecta Bollandiana*, 79 (1961), pp. 5 ss., che ha edito il testo BHG 703b, il quale riconosce storicità soltanto al Gordio di Basilio di cui il Gordio antiocheno sarebbe un doppione. Secondo W. Lackner, *Eine verkäppte Hesychios-Passio*, in *Analecta Bollandiana*, 88 (1970), pp. 5 ss., spec. p. 11, il testo è ripreso da una precedente *Passio* di Hesychius di Antiochia, andata perduta: il copista avrebbe mutato il nome, la data di morte del martire e poco altro. V. anche J. Leemans, *Martyr, Monk and Victor of Paganism: An Analysis of Basil of Caesarea's Panegyric Sermon on Gordius*, in J. Leemans (ed.), *More than a Memory. The Discours of Martyrdom and the Construction of Christian Identity in the History of Christianity*, Leuven 2005, p. 49. A una probabile ispirazione dal martirio di Hesychius pensa A. Busine, *The Origins and Development of the Cults of Saint Gordius and Saint Mamas in Cappadocia*, in S. Mitchell-P. Pilhofer (ed.), *Early Christianity in Asia Minor and Cyprus. From the Margins to the Mainstream*, Leiden-Boston 2019, p. 120. Il martirio di un Isicius a Antiochia è ricordato, con sostanziali coincidenze – in merito alla destinazione al gineceo e all'esecuzione della condanna a morte – con la *Passio* di Gordius e la *Passio* di Hesychius, in un testo, la *Passio Romani* (BHL 7298), edito nel XV sec. da Bonino Mombrizio.

²⁸ Così R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 444, che tuttavia non motiva l'imputazione a Galerio della paternità del provvedimento contro Gordio. L'ipotesi sembra compatibile e coerente sia con la designazione onomastica (*Caius Galerius Valerius Maximianus*) sia con la notizia tradita da Eus. *HE* 8 App. 1 che Galerio, ancora prima dell'avvio della 'grande persecuzione', costrinse i soldati di fede cristiana, e primi fra tutti quelli del suo palazzo, a ripudiare il proprio credo con vari mezzi: dalla degradazione (*gradus deiectio*) per gli ufficiali, a trattamenti disonorevoli (*ignominiosa missio?*) per i soldati semplici fino alla pena di morte. La notizia si riferisce all'epurazione militare che ebbe luogo in una data compresa tra il 297 e il 302 (sulla questione v. le opinioni riportate da M.U. Sperandio, *Diocleziano e i cristiani*, cit., p. 34 nt. 161) con l'ordine a tutti i soldati di sacrificare agli dèi, pena, in caso di rifiuto, il congedo (cfr. Lact. *de mort. persec.* 10.4: [...] *etiam milites cogi ad nefanda sacrificia praecepit, ut qui non paruissent, militia solverentur*), disposta da Diocleziano (secondo Lattanzio) e cominciata dallo stesso Galerio (secondo Eusebio che gliene attribuisce anche l'iniziativa), sempre che si tratti del medesimo evento (lo sostiene P.S. Davies, *The Origin and Purpose of the Persecution of AD 303*, in «JThS», 40 (1989), pp. 89 ss.; lo nega D. Woods, *'Veturius' and the Beginning of the Diocletianic Persecution*, in «Mnemosyne», 54 (2001), p. 588 s.). L'epurazione dei *milites* anticipò la stagione della persecuzione generale inaugurata tra il 303-304 con uno o più editti, secondo la testimonianza di autori cristiani (Lact. *de mort. persec.* 10.6 e 11.3; Eus. *HE* 8 App. 1 e 4) per esortazione dello stesso Galerio, il quale proseguì in Oriente l'attività persecutoria fino all'editto di tolleranza del 311 (v. sopra nt. 25). La *Passio* non contiene elementi per potere precisare l'anno in cui la vicenda di Gordius, della cui storicità peraltro si può dubitare, potrebbe essersi svolta, ma la presenza ad Antiochia del Cesare di Diocleziano, poi Augusto, certamente dal 299 al 301 (cfr. Th. Mommsen, *Über die Zeitfolge der Verordnungen Diocletians und seine Mitregenten*, in «AAWB», 1861, pp.

costretto per derisione un ufficiale della guardia palatina di fede cristiana, Gordio, che si era rifiutato di sacrificare agli dèi e di prestare il servizio militare²⁹, a indossare una tunica da donna³⁰ per poi consegnarlo al gineceo imperiale. La narrazione ha ulteriori sviluppi: Gordio viene più volte fatto comparire innanzi al tribunale imperiale e ripetutamente interrogato per verificarne la volontà di persistere nel rifiuto che equivaleva a *crimen maiestatis*. Durante gli interrogatori è anche torturato³¹. Non persuadendosi all'abiura, viene condannato a morte: subisce il taglio della lingua e la condanna è eseguita per annegamento con un peso di pietra legato al collo³². Il resoconto contiene elementi di pura immaginazione quali quelli miracolistici³³. È probabile, dunque, che per il genere letterario cui appartiene, esso

349 ss., spec. p. 444 s. [= Id., *Gesammelte Schriften*, II, Berlin 1905, pp. 195 ss., spec. p. 289 s.]), gioca a favore dell'identificazione di Μαξιμιανός con Galerio. Il collegamento con l'epurazione militare emerge palesemente nella *Passio Romani* di cui si riporta un estratto: «*Tunc Maximianus inussit omnes qui in palatio erant christianos discingi: et renunciare militiae. Qui cum cingulo solveruntur: notavit illic transeuntem Isicium quemdam beatae memoriae virum: et surgens vocavit eum ad se: et tradidit in Gynecio lanari ad iniuriam: prior enim erat palatii Iscius*» (B. Mombritius, *Sanctuarium seu Vitae sanctorum*, novam hanc editionem curaverunt duo monachi Solesmenses, II, Paris 1910, p. 450). F. Halkin, *Un second saint Gordius?*, cit., p. 6, colloca il martirio di Gordio al tempo di «Máximien». Nella sterminata bibliografia sulle persecuzioni tetrarchiche cfr. per i profili giuridici, inclusa la questione del numero degli editti del 303-304 (uno o quattro?), F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975, p. 94 ss.; L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, p. 153 ss.; S. Giglio, *Il problema dell'iniziativa nella «cognitio» criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano*, II ed., Torino 2009, p. 133 ss.; M.U. Sperandio, *Diocleziano e i 'quattro editti' della 'grande persecuzione'*, in K.-H. Muscheler (cur.), *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs*, Berlin 2011, p. 637 ss.; Id., *Diocleziano e i cristiani*, cit., p. 85 ss., cui si rinvia per ulteriore bibliografia e per l'esame delle cause della 'grande persecuzione' (p. 1 ss.). A quest'ultimo proposito v. anche il quadro tratteggiato di recente da L. Loschiavo, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino 2016, pp. 26 ss.

²⁹ Come risulta dal gesto simbolico e provocatorio per l'autorità imperiale del rifiuto dell'equipaggiamento militare. Sotto questo profilo, v. l'analisi del passo di D. Woods, *The Ownership and Disposal of Military Equipment in the Late Roman Army*, in «*Journal of Roman Military Equipment Studies*», 4 (1993), p. 59.

³⁰ Πολλῶν τοίνυν ῥιψάντων τὰς ζώνας, ὁρᾷ Μαξιμιανὸς ὁ βασιλεὺς Γόρδιον μετὰ πολλῆς ἀποτεμόντα τὴν ζώνην ἑατοῦ καὶ εἰς τὸ ἔδαφος ῥιψάντα· πρὸς ὃν εἶπεν· Διατί διέπτυσας τῆς ἰδίας στρατείας, Γόρδιε· Καὶ ὀργισθεὶς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀποδυθῆναι τα ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνδυθῆναι κολόβιον γυναικεῖον πρὸς γέλωτα τῶν ὀρώντων.

Sul passo, come testimonianza della presenza nei ginecei oltre che di donne anche di uomini, cfr. R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 444. Dell'imposizione di abiti femminili a ufficiali cristiani, per avere rifiutato di sacrificare agli dèi durante il regno di Galerio, si hanno altri esempi nell'agiografia: cfr. la *Passio* di *Sergius e Bacchus* (BHG 1624).

³¹ Sulla funzione della tortura nei processi contro cristiani, v. M.U. Sperandio, *Diocleziano e i cristiani*, cit., p. 118 ss.

³² Si tratta di una modalità usata in specie in Oriente e di cui si hanno diverse attestazioni nell'agiografia. V., in proposito, R. Bratož, *Il martirio per annegamento nella persecuzione diocleziana*, in G. Cuscito (cur.), *San Giusto e la tradizione martiriale triestina. Atti del Convegno Internazionale di Trieste 11-12 novembre 2004*, Trieste 2005, pp. 111 ss.

³³ Gordio dopo il taglio della lingua avrebbe continuato a parlare. Sulla presenza di elementi

non sia specchio fedele di accadimenti reali e che Gordio non sia un personaggio storico. Tuttavia, al di là degli aspetti leggendari, è rilevante che la *Passio* descriva una procedura conforme alle regole della *cognitio extra ordinem*³⁴. In tale prospettiva pare verosimile che, durante le persecuzioni tetrarchiche, il gineceo sia stata utilizzato a scopi detentivi. La valenza stigmatizzante della misura afflittiva-coercitiva imposta a un maschio, per giunta soldato, riflette palesemente concezioni radicate nella società romana circa l'appartenenza tipica al genere femminile del lavoro tessile³⁵ nonostante che «il y a masculinisation dès que le travail se professionalise»³⁶.

Restituisce una prospettiva speculare un passo del più tardo Vegezio dal quale si evince che gli esercenti alcune attività, tra cui i *gynaeciarii*, erano considerati inidonei a prestare il servizio militare per ragioni che attengono all'*animus* ovvero all'indole e al coraggio, qualità necessaria del buon *miles*³⁷. L'ipotesi che l'esclusione dei *gynaeciarii* dall'esercito, voluta da Vegezio, sia da collegare al loro essere uomini effeminati è fantasiosa³⁸. La dispensa riguarda piuttosto appartenenti a un *corpus* che forniva un servizio essenziale per l'esercito: è, dunque, nella logica del sistema del reclutamento. Certamente, comunque, il brano conferma la mediocre reputazione del lavoro di tessitore nella società tardoantica³⁹ che spiega il declassamento, soprattutto per

immaginari nella letteratura agiografica, v. F. Halkin, *Un second saint Gordius?*, cit., p. 7, con specifico riferimento a BHG 703b; in generale, H. Delehaye, *Les Passions des martyres et les genres littéraires*, II ed., Bruxelles 1966, pp. 171 ss.

³⁴ La ripetizione degli interrogatori, nella specie degli ecclesiastici che si rifiutavano di sacrificare, è espressamente ordinata anche nell'editto del 303, il terzo secondo la dottrina tradizionale, attestato in Eus. *HE* 8.6.10.

³⁵ In specie la filatura: cfr. L. Larsson Lovén, *Lanam fecit*, cit., p. 92 s. Si pone in linea con tali idee il commento sull'esercizio della tessitura formulato da Giovanni Crisostomo in termini di compito propriamente femminile e totalmente inadatto a un uomo: cfr. Joh. Chrys. *in ep. I ad Corinthos argum. et hom.* 34 (PG 61.291), su cui v. L. Jones Hall, *Roman Berytus. Beirut in Late Antiquity*, London-New York 2004, p. 224 s.

³⁶ Sul fenomeno cfr. J.-M. Carrié, *Vitalité*, cit., p. 20, a proposito della filatura.

³⁷ Veg. *de re milit.* 1.7. *Sequitur, ut, cuius artis vel eligendi vel penitus repudiandi sint milites, indagemus. Piscatores aucupes dulciarios linteones omnesque, qui aliquid tractasse videbuntur ad gynaeceae pertinens, longe arbitrari pellendos a castris; fabros ferrarios carpentarios, macellarios et cervorum aprorumque venatores convenit sociare militiae. Et hoc est in quo totius reipublicae salus vertitur, ut tirones non tantum corporibus sed etiam animis praestantissimi diligentur [...].*

L'espressione «*omnes qui aliquid tractasse videbuntur ad gynaeceae pertinens*» allude a maschi che lavorano nei ginecei (cfr. J.P. Wild, *The Gynaecium at Venta*, cit., p. 659 nt. 1) e non a «ceux qui exercent un métier de femme» come intende, invece, R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 445 nt. 5. Cfr. *Vegetius: Epitome of Military Science*, Translated with notes and introduction by N.P. Milner, II ed., Liverpool 1996, p. 7 nt. 4, ove si precisa che *gynaeceae* significa «State-owned textile factories». Sul rapporto tra *virtus* e reclutamento nella fonte vegeziana, v. M.B. Charles, *Unseemly Professions and Recruitment in Late Antiquity: Piscatores and Vegetius Epitoma 1.7.1-2*, in «*American Journal of Philology*», 131 (2010), pp. 101 ss.

³⁸ Cfr. D. Serrigny, *Droit public et administratif romain*, Paris 1862, p. 375. Analogamente, E. Pendón Meléndez, *Régimen Jurídico de la prestación de servicios públicos en Derecho Romano*, Madrid 2002, p. 371.

³⁹ A proposito dell'esclusione dal servizio militare di «tutti coloro che avevano occupazioni considerate vili», nonché degli schiavi e dei liberti, v., per tutti, A.H.M. Jones, *The Later Roman*

persone di alto rango, nell'essere condannati a prestare lavoro nei *gynaecaea*.

Per l'età costantiniana le testimonianze sono ancora più ricche. Eusebio, e dopo di lui Sozomeno, danno notizia di provvedimenti, ispirati alla filantropia imperiale, tra cui la liberazione di cristiani condannati a prestare servizio nei ginecei.

Nella *Vita Constantini*⁴⁰ il vescovo di Cesarea lo ricorda principalmente in un passo ove riproduce, da un esemplare in suo possesso⁴¹ destinato ai provinciali di Palestina, una disposizione di un editto promulgato in Oriente (*VC.* 2.42) dall'imperatore Costantino negli ultimi mesi del 324 d.C., dopo avere definitivamente sconfitto Licinio⁴².

Eus. *VC.* 2.34.1: Καὶ μὴν καὶ ὅσοι τῆς εὐγενείας πρὸς βίαν στερόμενοι τοιουτότροπόν τινα γνῶσιν δικαστῶν ὑπέστῃσαν, ὥστε ἢ γυναικείους ἢ λινοῦφίους ἐμβληθέντες ἀήθη καὶ ἄθλιον ὑπομένειν πόνον ἢ οἰκέται νομίζεσθαι τοῦ ταμείου, οὐδὲν αὐτοῖς τῆς προτέρας ἐπαρκεσάσης γενέσεως, οὔτοι τιμῶν τε ὧν ἀπέλαυον πρόσθεν καὶ τοῖς τῆς ἐλευθερίας καλοῖς ἐνευφραίνόμενοι,

Empire, cit., II, p. 614 [= *Il tardo impero*, cit., II, p. 847].

⁴⁰ Sui problemi di attribuzione dell'opera a Eusebio, v., per lo *status quaestionis*, L. Tartaglia, *Sulla vita di Costantino*, Napoli 1984, pp. 14 ss. Più di recente vi è tornato F. Corsaro, *Costantino ed Eusebio nella Vita Constantini di Eusebio di Cesarea*, in «Rivista di cultura classica e medioevale», 54.2 (2012), p. 283 s. nt. 1. Ampia bibliografia in M.U. Sperandio, *Costantino 'vescovo universale'*, in «Historia et ius», 7 (2015), p. 2 s. nt. 8.

⁴¹ Così dichiara Eusebio in *VC.* 2.23.3. La copia dell'esemplare, firmato in calce dall'imperatore, è conservata in *VC.* 2.24-42.

⁴² L'editto redatto in duplice originale, latino e greco (Eus. *VC.* 2.20.1, 2.23.1), fu inviato in tutte le province dell'impero. In proposito, v. S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, II ed., Oxford 2000, p. 315; T. Barnes, *Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Empire*, Malden 2011, p. 107 s. Il testo, che si presenta in forma di «epistolary edict» (cfr. J.N. Dillon, *The Justice of Constantine. Law, Communication, and Control*, Michigan 2012, pp. 45 ss., spec. p. 47), è stato raccolto da Paolo Silli in *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, Milano 1987, pp. 38 ss. L'autenticità del documento, negata principalmente da H. Grégoire, *Eusèbe n'est pas l'auteur de la 'Vita Constantini' dans sa forme actuelle et Constantin ne s'est pas 'converti' en 312*, in «Byzantion», 13 (1938), pp. 561 ss., è oramai generalmente accettata. Decisivo il confronto con P. Lond. 878 che conserva uno stralcio dell'editto (non però la parte che corrisponde a Eus. *VC.* 2.34.1, qui in esame). Cfr. A.H.M. Jones-T.C. Skeat, *Notes on the Genuineness of the Constantinian Documents in Eusebius' Life of Constantine*, in «Journal of Ecclesiastical History», 5 (1954), pp. 196 ss.; L. De Salvo, *Il conflitto fra Costantino e Licinio nel racconto della «Vita Constantini»*, in *Umanità e storia. Scritti in onore di Adelchi Attisani*, II, Messina 1971, pp. 537 ss.; Ch. Pietri, *Constantin en 324. Propagande et théologie impériales d'après les documents de la Vita Constantini*, in *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'Empire (milieu du III^e-milieu du IV^e siècle ap. J.-C.)*, Strasbourg 1983, p. 67 s. [ora in *Christiana Respublica*, I, *Collection de l'Ecole Française de Rome* 234, Roma 1997, p. 257 s.]; P. Silli, *Introduzione*, cit., XVII ss.; A. Cameron-Stuart G. Hall, *Eusebius Life of Constantine. Introduction, translation and commentary* by A. Cameron and Stuart G. Hall, Oxford 1999, p. 18 s.; B. Bleckmann, in *Eusebius von Caesarea. De vita Constantini. Über das Leben Konstantins*, Eingeleitet von B. Bleckmann, Übersetzt und Kommentiert von H. Schneider, Turnhout 2007, p. 39 s.; ulteriore bibliografia in F. Corsaro, *Costantino ed Eusebio*, cit., p. 297 nt. 3, che lo definisce «il più autentico dei documenti adottati nella *Vita Costantiniana*» (p. 298).

ἀνακαλεσάμενοι τὰς συνήθεις ἀξίας μετὰ πάσης λοιπὸν εὐφροσύνης βιούτωσαν⁴³.

Ponendo fine alle persecuzioni religiose, Costantino statuisce la restituzione di onori e libertà a nobili cristiani che a seguito di condanna erano stati gettati nei ginecei o nei linifici imperiali. In queste strutture, che fungevano da veri e propri stabilimenti penitenziari, i rei – così viene precisato – erano stati assegnati a mansioni che comportavano un lavoro molto faticoso oltre che inusitato per il loro rango⁴⁴: forse non la tessitura, che presupponeva una perizia tecnica, ma prestazioni di mera manovalanza⁴⁵. Non doveva trattarsi esclusivamente di donne⁴⁶, come nel caso attestato da Lattanzio⁴⁷; anzi è verosimile che alle incombenze più dure fossero addetti uomini. Il passo, d'altronde, non fa alcun riferimento al genere dei condannati, ragione per cui non c'è motivo di limitare alle donne l'irrogazione di tale pena. Certamente per tutti, donne e uomini, l'adibizione al lavoro coatto in luoghi, i ginecei, destinati ad attività servili, risultava particolarmente disonorevole come si evince dal richiamo all'ὑβρις e all'ἀτιμία che si legge in *VC*. 2.20.5 ove è sommariamente riferita la misura costantiniana poi riportata per esteso in *VC*. 2.34.1⁴⁸. Se comportasse anche riduzione allo *status* di schiavi è altra questione di cui mi occuperò più avanti⁴⁹.

⁴³ Trad. fr. di M.-J. Rondeau, in *Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin*, Texte critique F. Winkelmann, Introduction et notes L. Pietri, Traduction M. J. Rondeau (SC 559), Paris 2013, p. 307: «Quant à tous ceux qui, déchus de force de leur condition d'hommes bien nés, ont été condamnés par sentence judiciaire à subir une peine rude et cruelle dans des gynécées ou dans des fabriques de lin, ou à être mis au nombre des esclaves du fisc, sans qu'on tînt aucun compte d'une naissance qui les en avait protégés jusque-là, qu'ils jouissent des honneurs dont ils disposaient auparavant et des biens de la liberté, qu'ils recouvrent leurs dignités accoutumées et qu'ils vivent désormais en toute allégresse».

⁴⁴ Sul passo cfr. A.W. Persson, *Staat und Manufaktur*, cit., 82; A.H.M. Jones, *The Cloth Industry*, cit., p. 189; Id., *The Later Roman Empire*, cit., III, p. 281 nt. 30 [= *Il tardo impero*, cit., III, p. 1647 nt. 30]; L. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali*, cit., p. 163 nt. 206; L. Jones Hall, *Roman Berytus*, cit., p. 227. V., anche, la letteratura citata oltre nt. 46.

⁴⁵ V. sopra p. 4 s.

⁴⁶ Il passo è citato – insieme a Eus. *VC*. 2.20; Soz. 1.8.3 e Cass. *Hist. Trip.* 1.9.3 (sui quali v. oltre nel testo e in nt. 50) – da R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 444 e nt. 2, come attestazione del fatto che il gineceo «peut servir de prison pour femmes» (cfr. Id., *Les esclaves*, cit., p. 186). A donne, «in gran parte cristiane», «ascritte» alla categoria delle *gynaeciariae* pensa anche G.L. Falchi, *La legislazione*, cit., p. 210 e nt. 19 (ove cita Eus. *VC*. 2.20 in combinazione con Soz. *HE* 1.8). Ma, a me pare che la frase ἡ γυναικείους ἢ λινοῦφίους ἐμβληθέντες sia compatibile con un uso coercitivo delle fabbriche imperiali per entrambi i sessi.

⁴⁷ V. sopra p. 6.

⁴⁸ Eus. *VC*. 2.20.5: Καὶ τοὺς γυναικείους δ' ἔργοις ἐφ' ὑβρι καὶ ἀτιμίας δουλεύειν κριθέντας ὁμοίως τοῖς λοιποῖς ἡλευθέρουν.

Cfr. la traduzione curata da A. Cameron-Stuart G. Hall, in *Eusebius*, cit., p. 103: «Those sentenced to the disgrace and humiliation of servile work in clothing factories they released with the rest»; e quella di M.-J. Rondeau, in *Eusèbe*, cit., p. 293: «Et on libérait comme les autres ceux qui avaient été condamnés par une outrageante ignominie aux travaux des gynécées». Mi sembrano da preferire a

Sozomeno, che doveva aver tratto fonte da Eusebio, ricorda il medesimo provvedimento legislativo in termini del tutto simili⁵⁰: ginecei e tessiture di lino sono strutture produttive in cui individui di fede cristiana erano stati inviati per scontarvi una condanna al lavoro forzato⁵¹. Costantino rimette loro la pena: autentico provvedimento di *indulgentia*.

4. *Il caso del Liciniani filius*

Dodici anni dopo la lettera ai provinciali di Palestina, lo stesso Costantino assegna il *Liciniani filius* al gineceo di Cartagine. La notizia, come si è anticipato nel § 1, proviene da una costituzione del 336 d.C., CTh. 4.6.3, che contrasta le unioni di uomini di alto rango con donne di bassa condizione sociale prevedendo sanzioni per i nati da tali relazioni (*liberi naturales*), le loro madri e anche i padri⁵². Senza

quella a cura di L. Tartaglia, *Sulla vita di Costantino*, cit., p. 95: «Come tutti gli altri, furono liberati anche coloro che con infamante dispregio erano stati condannati a servire in lavori prettamente femminili»; a quella di H. Schneider, in *Eusebius von Caesarea*, cit., p. 251: «Und auch diejenigen, die zu ihrer Schande und Unehre zu Frauenarbeiten verurteilt worden waren, befreiten sie wie alle anderen»; anche a quella di L. Franco in *Eusebio. Vita di Costantino*, Milano 2009, p. 187: «Anche coloro che erano stati condannati, per sfregio e disonore, a prestare servizio svolgendo mansioni femminili vennero liberati allo stesso modo degli altri».

⁴⁹ V. oltre § 9.

⁵⁰ Soz. HE 1.8.3: [...] ἄφειν τε πάντας ἔχειν ἐνομοθέτησεν, ὅσοι διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν κατεδικάσθησαν μετοικεῖν ἢ ἐν νήσοις ἢ ἀλλαχόσε παρὰ γνώμην διατρίβειν ἢ μέταλλοις ἐμπονεῖν ἢ δημοσίοις ἔργοις ἢ γυναικείοις ἢ λινοφίοις ὑπηρετεῖν ἢ βουλευτηρίοις συναριθμεῖσθαι μὴ βουλευταὶ ὄντες πρότερον [...].

(Trad. fr. di A.-J. Festugière in Sozomène, *Histoire Ecclésiastique*, Livres I-II, Paris 1983, SC 306, p. 141: «Il proclama par lui une absolution générale pour tous ceux qui, à cause de leur confession dans le Christ, avaient été condamnés à s'exiler, ou à vivre malgré eux dans des îles ou ailleurs, ou à peiner dans les mines ou à d'autres travaux publics, ou à servir dans les ateliers de femmes ou les fabriques de toile de lin, ou à être mis au nombre des curiales, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant»).

Cfr. Cass. *Hist. Trip.* 1.9.3 (PL, 69, c. 892): «... remissionem cunctos habere decrevit, qui propter confessionem Christi ... aut mulieribus, aut lanificis ministrare». Il testo è fuorviante: Cassiodoro traduce il corrispondente luogo dell'*Historia Ecclesiastica* di Sozomeno mal intendendo il sostantivo γυναικείον che allude alla struttura alla quale potevano essere addetti sia femmine sia maschi (v. sopra p. 11 e nt. 46). Per R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 444 nt. 2, occorre leggere «muliebribus aut lanificiis».

⁵¹ Cfr. R. Cagnat, *Gynaeceum*, cit., p. 1712 e nt. 9; L. Jones Hall, *Roman Berytus*, cit., p. 224 (senza riferimento alla fede dei condannati). Il passo è citato anche da G.L. Falchi, *La legislazione*, cit., p. 210 e nt. 19 (v. sopra nt. 46).

⁵² Sul provvedimento v., di recente, J. Evans Grubbs, *Illegitimacy and Inheritance Disputes in the Late Roman Empire*, in B. Caseau-S.R. Huebner (ed.), *Inheritance, Law and Religions in the Ancient and Mediaeval Worlds*, Paris 2014, pp. 25 ss. e la bibliografia ivi citata (p. 27 nt. 7). Adde S.A. Cristaldi, *Unioni non matrimoniali a Roma*, in AA.VV., *Le relazioni affettive non matrimoniali*, Torino 2014, pp. 182 ss.; U. Agnati, *Costantino e le donne della locanda (CTh. 9.7.1=C. 9.5.28)*, in «Teoria e Storia del Diritto Privato», 8 (2015), pp. 55 ss. e nt. 76, ove ulteriori segnalazioni bibliografiche. Per la *ratio* della *lex* rinvio a M. Navarra, *Testi costantiniani in materia di filiazione naturale*, in «AARC», VII, Napoli 1988, pp.

addentrarsi in annose questioni, innanzitutto quella della identità⁵³ del protagonista di questa vicenda dai contorni non ben definiti⁵⁴, ci si può limitare, per quello che qui interessa, a segnalare la finalità afflittiva della misura adottata: il figlio di Liciniano – senz'altro un *liber naturalis* – che si era dato alla fuga probabilmente per sottrarsi alle severe sanzioni inflittele con CTh. 4.6.2⁵⁵, di poco antecedente, catturato e incatenato per i piedi (*compedibus victus*), viene assegnato al gineceo cartaginese per svolgervi mansioni che non vengono precisate, ma che per certo erano degradanti e contrarie alla *dignitas*⁵⁶, oramai perduta, cui era asceso per rescritto imperiale. Ricondotto alla sua origine servile (*ad suae originis primordia*) con il provvedimento del 29 aprile 336 d.C., circa tre mesi dopo, con CTh. 4.6.3, viene trattato come se fosse uno schiavo fuggitivo e condannato in modo esemplare⁵⁷.

459 ss.

⁵³ Si tratta per buona parte della dottrina di un figlio naturale dell'imperatore Licinio, nato dall'unione con una schiava e successivamente adottato *per rescriptum*. In questo senso v. già O. Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, Stuttgart 1921 (rist. 1966), VI, p. 184 s. Cfr., tra altri, anche A. Piganiol, *L'empereur Constantin*, Paris 1932, p. 209; E. Stein, *Histoire du Bas-Empire* (éd. fr. par J.R. Palanque), I, Amsterdam 1968 (réimpr. de l'éd. Paris-Bruges 1959), p. 129; A.H.M. Jones-J.R. Martindale-J. Morris, *PLRE*, I, A.D. 260-395, Cambridge 1971, p. 510 (*Val. Licinianus Licinius* 4); A. Demandt, *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n.Chr.*, München 1989, pp. 75 nt. 70, 341 nt. 19. *Contra* M. Sargenti, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, in «AARC», I, Perugia 1975, p. 267 e nt. 50, il quale tuttavia concorda a proposito dell'origine servile del personaggio; R. Delmaire, *Les esclaves*, cit., p. 186, con ulteriore bibl.; da ultimo, T.D. Barnes, *Constantine*, cit., p. 170, rivedendo la posizione precedentemente espressa in *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge (Mass.)-London 1982, p. 44. Secondo J. Evans Grubbs, *Illegitimacy*, cit., p. 38, potrebbe trattarsi di un impostore che rivendicava legami con l'ex imperatore Licinio oppure, più probabilmente, di qualcuno che era riuscito a ottenere un rescritto che gli permetteva di ereditare da suo padre nonostante il suo stato servile. Aggiunge l'ipotesi che il figlio illegittimo di Licinio possa essere nato da una liberta, F. Millar, *Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constantine*, in «Papers of the British School at Rome», 52 (1984), p. 145 [ora in H.M. Cotton-G.M. Rogers (ed.), *Rome, the Greek World, and the East*, 2, *Government, Society, and Culture in the Roman Empire*, Chapel Hill-London 2004, p. 147]. Nel ricordare i provvedimenti adottati con CTh. 4.6.2 e 3 contro il figlio di Licinio, Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899 (rist. an. Graz 1955), p. 952 nt. 5 [= *Le droit pénal romain*, tr. di J. Duquesne, III, Paris 1907, p. 296 nt. 4], taceva circa l'identità paterna.

⁵⁴ Si v., per tutti, la ricostruzione di M. Bianchini, *Caso concreto e «Lex Generalis»*. *Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, p. 22 ss.

⁵⁵ CTh. 4.6.2
ri fecit vel si ipsorum nomine comparavit, totum legitima suboles recipiat. quod si non sint filii legitimi nec frater consanguineus aut soror aut pater, totum fisci viribus vindicetur. Itaque Liciniani etiam filio, qui per rescriptum sanctissimum dignitatis culmen ascendit, omnis substantia auferatur et secundum hanc legem fisco adiudicetur, ipso verberato compedibus vinciendo, ad suae originis primordia redigendo. Lect. III k. mai. Carthagine Nepotiano et Facundo cons. (336 apr. 29).

⁵⁶ Si discute se le parole *per rescriptum sanctissimum* facciano riferimento all'*adrogatio per rescriptum principis* oppure a un rescritto che avrebbe attribuito al figlio di Liciniano la dignità senatoriale. In proposito, v. M. Bianchini, *Caso concreto*, cit., p. 23 nt. 22 e la bibliografia ivi citata.

⁵⁷ Per il riscontro testuale cfr. sopra nt. 1.

La costituzione prova che il *gynaeceum* di Cartagine si avvaleva del lavoro di condannati. Quale fosse, poi, la situazione negli opifici siti in altre province occidentali, non è dato sapere. Mancano, infatti, nelle fonti tracce relative alla presenza di forzati nei restanti ginecei d'Occidente⁵⁸: il che di per sé non è sufficiente a escluderne l'impiego, ma può dipendere dallo stato della documentazione su cui deve avere inciso la circostanza che nella parte occidentale dell'impero i *gynaecea* nel V sec. entrarono in crisi⁵⁹. In tale prospettiva, non è allora privo di rilievo che, nonostante il silenzio dei codici, in Oriente⁶⁰ il fenomeno sembri avere ben altre dimensioni unicamente per quanto risulta da testi di autori cristiani ove è costante il collegamento con le persecuzioni di nobili e militari che professavano la fede in Cristo. Argomentare dalla minore intensità delle persecuzioni contro i cristiani in Occidente per ipotizzare che «in the western provinces», diversamente che in quelle orientali, i *gynaecea* «may not have had the benefit of this type of labour»⁶¹ – congettura in contrasto con CTh. 4.6.3 – in definitiva può equivalere a considerare la condanna a servire negli opifici tessili imperiali come esclusiva per i cristiani: una conclusione che rischia di fornire un quadro non realistico per ricomporre il quale dovremmo conoscere la sorte di tutti quelli di cui le fonti non parlano.

5. Il caso della vedova del notarius Teodoro

Il caso del *Liciniani filius* dimostra inconfutabilmente quanto è già emerso dal brano della *Passio* di *Gordius* e che non risulta contraddetto dai passi di Eusebio e Sozomeno sopra esaminati ovvero che la pena non era irrogata esclusivamente a donne. Probabilmente i maschi erano addetti a operazioni di tessitura – per ipotesi, molti come tiratori – o all'esecuzione di servizi vili e gravosi; le femmine, invece, venivano assegnate in massima parte alla filatura e al lavoro al telaio⁶²: può essere

⁵⁸ La dislocazione dei *gynaecea* in Occidente ci è nota attraverso *Not. Dign. Oc.* XI.46-60 (per le quindici manifatture alle dipendenze del *comes sacrarum largitionum: Bassianae* – gineceo trasferito poi a *Salona* –, *Sirmium*, *Spalatum*, *Aquileia*, *Mediolanum*, *Roma*, *Canusium* e *Venusia*, *Carthago*, *Arelate*, *Lugdunum*, *Remi*, *Tornacum*, *Treveri*, *Augustodunum* – gineceo trasferito poi a *Mettis* –, *Venta*) e XII.26-27 (per le due agli ordini del *comes rerum privatarum: Treveri* e *Vivarius*, gineceo trasferito poi a *Mettis*).

⁵⁹ V., da ultimo, J.-M. Carrié-C. Freu, *Les métiers*, cit., p. 32, cui si rinvia per ulteriore bibliografia.

⁶⁰ Per la parte orientale dell'impero la *Notitia* non precisa i luoghi in cui i *gynaecea* erano insediati, ma si limita a menzionare i *procuratores gynaeceorum* tra le cariche *sub dispositione* del *comes sacrarum largitionum* (cfr. *Not. Dign. Or.* XVI). Se ne hanno notizie frammentarie in fonti non giuridiche, su cui v., per tutti, A.H.M. Jones, *The Cloth Industry*, cit., p. 189; Id., *The Later Roman Empire*, cit., III, p. 280 nt. 29 [= *Il tardo impero*, cit., III, p. 1646 nt. 29].

⁶¹ L'ipotesi è stata avanzata da J.P. Wild, *The Gynaeceum at Venta*, cit., p. 657. R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 445, ha confutato la distinzione fraintendendo però, a me pare, il pensiero dello storico inglese di cui cita il successivo studio del 1976 (*The Gynaecea*, cit., p. 53).

⁶² Secondo l'ordinaria divisione del lavoro tra i due sessi: v. K. Harper, *Slavery in the Late Roman World AD 275-425*, Cambridge 2011, p. 130, con utile tavola riassuntiva. A parere di G.L. Falchi, *La*

stata questa la sorte delle *matres familias ingenuae ac nobiles* punite da Galerio.

Si colloca più avanti, al tempo dell'imperatore d'Oriente Valente, la vicenda riportata da Giovanni Crisostomo⁶³ che ha come protagonista la vedova del *notarius* Teodoro⁶⁴ il quale era stato condannato a morte, insieme a numerosi altri dignitari, per lesione maiestatica in un processo, celebrato ad Antiochia nel 371-372, le cui inique vicende sono lungamente descritte da Ammiano⁶⁵. Non sappiamo se la donna avesse avuto un ruolo nel complotto ordito dal marito contro l'imperatore né conosciamo il capo d'accusa formulato a suo carico. Ci è però noto l'esito del caso: la donna, di buoni natali, subì la confisca dei beni (πάντων ἄφνω γυμνωθεῖσα τῶν αὐτῆς), fu privata della libertà (τῆς ἐλευθερίας ἐκπεσοῦσα) e degradata alla miserevole condizione di tessitrice fiscale (ταῖς ταμιακαῖς ἐρίθους ἐγκατελέγετο)⁶⁶.

legislazione, cit., p. 210, nei *gynaecea* «i pochi operai maschi erano addetti solo ai lavori più pesanti». Diversamente, J.L. Murga Gener, *Una nueva version del contubernio Claudiano en el Codex Teodosiano*, in «RIDA», 28 (1981), p. 164 nt. 2; *Los "corporati obnoxii"*, cit., p. 550, aveva opinato che i lavoratori di sesso maschile che lavoravano nei *gynaecea* erano incaricati dell'organizzazione, il monitoraggio e il controllo della produzione.

⁶³ Cfr. Joh. Chrys. *ad viduam iun.* 4 (PG 48.604): [...] ἡ δὲ τούτου γυνή, καὶ ἀνατροφῆς καὶ γένους καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων οὐδέν ἔλαττον ἔχουσα τῆς εὐγενείας τῆς σῆς, πάντων ἄφνω γυμνωθεῖσα τῶν αὐτῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας ἐκπεσοῦσα ταῖς ταμιακαῖς ἐρίθους ἐγκατελέγετο, καὶ πάσης θεραπαινίδος οἰκτρότερον ζῆν ἠναγκάζετο βίον [...].

(Tr. it. a cura di G. Di Nola in *Giovanni Crisostomo. L'unità delle nozze*, Roma 1984, p. 67: «[...] sua moglie invece, la quale per parte sua, e per formazione, e per nascita e sotto qualsiasi altro aspetto non era per nulla inferiore alla sua nobiltà di rango, spogliata immediatamente di tutte le sue sostanze, privata della libertà, veniva annoverata tra le donne addette alla dispensa, ed era costretta a condurre una vita più degradante di ogni altra serva [...]).

Inesatta la traduzione dell'espressione «ταῖς ταμιακαῖς ἐρίθους ἐγκατελέγετο ἐρίθους» «veniva annoverata tra le donne addette alla dispensa»; parimenti quella data dall'edizione a cura di B. Grillet-G.H. Ettingler (*Jean Chrysostome. A une jeune veuve. Sur le mariage unique*, SC 138, Paris 1968, p. 135): «fut mise au rang des simples femmes de charge». Il sostantivo «ἐρίθος, ὁ, ἡ» indica piuttosto «*qui lanificium exercet*» (cfr. Stephanus, *Thesaurus graecae linguae*, IV, Graz 1954, c. 2018), mentre l'aggettivo «ταμιακός, ἡ, ὄν» sta per «*fiscalis*» (cfr. Stephanus, *Thesaurus graecae linguae*, cit., VIII, c. 1796, con puntuale citazione del brano in esame).

⁶⁴ Cfr. *PLRE*, I, cit., *Theodorus* 13, p. 898.

⁶⁵ Amm. 29.1.8 ss. Cfr., in proposito, M. Navarra, *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Milano 1994, pp. 80, 86 s., 91, 101 s., 107; da ultimo, S. Giglio, *Aspetti della procedura penale nel tardo impero romano*, Torino 2017, p. 136.

⁶⁶ Sul passo, come attestazione sicura di condanna al lavoro forzato nel *gynaeceum*, v. A.W. Persson, *Staat und Manufaktur*, cit., p. 82 s.; J.P. Wild, *The Gynaeceum at Venta*, cit., p. 657; F. De Martino, *Storia economica*, cit., II, p. 313; R. Delmaire, *Largeses sacrées*, cit., p. 444; E. Quintana Orive, *CTh. 10.20*, cit., p. 336 nt. 5.

6. *La tesi di Mommsen: una forma di condanna all'opus publicum*

Si pone, a questo punto, il problema dell'inquadramento della condanna al lavoro forzato in un *gynaecium* nel sistema delle pene della *cognitio extra ordinem*, questione poco trattata dagli storici del diritto.

Mommsen è stato tra i pochi ad avervi fatto accenno: in età tardoimperiale, il lavoro nelle tessiture imperiali sarebbe stato uno di quelli imposti a persone di condizione libera, specialmente donne, condannate all'*opus publicum*⁶⁷. La letteratura successiva non se ne è pressoché interessata. Anche Fergus Millar, che nel saggio «Condemnation to Hard Labour» ha dedicato alla condanna ai «*gynaecia* and other manufacturing establishments» un intero paragrafo, non prende in esame il problema⁶⁸.

Le fonti giuridiche non vengono in aiuto. Come si è anticipato, fatta eccezione per CTh. 4.6.3 – collocata peraltro dai compilatori in un titolo che non attiene alla materia penale – nei codici non c'è traccia alcuna di una pena da espiare con il lavoro forzato nel *gynaecium*. Un silenzio 'legislativo' che urta con le svariate attestazioni letterarie e che può sorprendere in paragone alle molteplici costituzioni, raccolte nel titolo «*De poenis*» del Codice Teodosiano (CTh. 9.40)⁶⁹, che trattano della condanna *ad pistrina* reputata da Mommsen, al pari di quella al lavoro nelle manifatture tessili imperiali, una forma di condanna all'*opus publicum* apparsa in età tarda⁷⁰.

⁶⁷ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 952 [= *Le droit pénal*, cit., III, 296]. In tal senso, v., anche, Ch. Lécrivain, *Opus publicum*, in «DS», IV/1, Paris 1907 (rist. Graz 1969), p. 214; A. Berger, *Opus publicum*, in «Encyclopedic Dictionary of Roman Law», Philadelphia 1953, p. 610. Considera condanna a un *opus publicum* quella inflitta al *Liciniani filius* in CTh. 4.6.3, M. Bianchini, *Caso concreto*, cit., p. 28. R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 444, ritiene che il gineceo poteva fungere da prigione «pour femmes condamnées aux travaux publics» (cfr. Id., *Les esclaves*, cit., p. 186).

⁶⁸ Cfr. F. Millar, *Condemnation*, cit, p. 144 s. [ora in *Rome*, cit., p. 146 s.]. L'a. tratta anche la condanna nei *pistrina* (su cui v. le due ntt. seguenti) distintamente dall'*opus publicum*.

⁶⁹ Cfr. CTh. 9.40.3, 5, 6, 7, non incluse nel corrispondente titolo del Codice Giustiniano (CI. 9.47). Sulle ragioni di tale esclusione, v. L. Minieri, *Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei pistrina nella Roma tardo antica*, in «SDHI», 79 (2013), pp. 946 ss. Cfr., anche, CTh. 9.40.9 (= CI. 9.47.19).

⁷⁰ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 952 [= *Le droit pénal romain*, cit., III, p. 296]. Analogamente, Ch. Lécrivain, *Opus publicum*, cit., p. 214; C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, in *Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*, diretta dal prof. E. Pessina, I, Milano 1905 (ora in ed. an., Roma 1976), p. 154 nt. 4, ove nell'elencare i lavori eseguiti dai condannati *in opus publicum* cita CTh. 9.40.3, 5, 6, 7 e 9; A. Berger, *Opus publicum*, cit., p. 610; V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, p. 493, il quale nella nt. 418, dichiara di non vedere la ragione per cui F. Millar, *Condemnation*, cit., p. 143 s. [ora in *Rome*, cit., p. 145 s.], tratta della condanna al lavoro coatto nei *pistrina* separatamente dall'*opus publicum*. Per inciso, Neri non fa alcun accenno alla condanna ai *gynaecia* o altre fabbriche imperiali nelle pagine dedicate ai condannati all'*opus* (p. 492 ss.). Sul *pistrinum* come luogo di detenzione per condannati *ad opus*, v. Y. Rivière, *Le cachot et les fers. Détention et coercion à Rome*, Paris 2004, p. 128. Non si sofferma sulla questione dell'inquadramento della condanna *ad pistrina*, L. Minieri, *Su un aspetto*, cit., pp. 929 ss., il quale si limita ad osservare che le fonti non offrono sufficienti elementi «per potere parlare di uno specifico tipo di pena o di una nuova modalità repressiva» (p. 932). In

Occorre, dunque, affidarsi quasi totalmente a testi non giuridici per tentare un'indagine sulla questione. D'ostacolo è lo stato attuale delle fonti per il cui tramite conosciamo soltanto episodiche applicazioni della condanna in questione conseguenti a un uso politico del processo penale in casi specifici e in contesti storici determinati circoscritti al IV sec. d.C.

6.1. *Analogie*

Preliminarmente si può procedere con il valutare se le notizie pervenuteci tramite le fonti letterarie circa casi di irrogazione di una condanna consistente nel lavoro coatto in un *gynaecium* siano compatibili con i caratteri distintivi e le conseguenze proprie della pena dell'*opus publicum*, richiamata da Mommsen, raramente menzionata nei due grandi codici dell'età tardoantica⁷¹.

È del tutto ovvio che l'inesistenza nella *cognitio* di una categoria unitaria di pena dei 'lavori forzati'⁷² implichi che per identificare il tipo di pena irrogata, nel caso in cui al reo con la condanna sia imposto di lavorare, sia necessario in primo luogo identificare la tipologia della prestazione coatta. Anche la *damnatio ad metalla* nei suoi diversi gradi e la *damnatio in ludum*, come l'*opus publicum*, comportano l'adibizione a 'lavori forzati', ma sono pene distinte, di differente gravità e, pertanto, non hanno eguale incidenza sullo *status damnatorum*⁷³.

proposito, J.L. Murga Gener, *Los corporati obnoxii*, cit., p. 572, ha visto una certa analogia tra la *damnatio ad pistrinos* e la *damnatio ad metalla* anche se la prima era una pena più lieve che non produceva privazione dei diritti.

⁷¹ Cfr. F. Millar, *Condemnation*, cit., p. 136 (ora in *Rome*, cit., p. 136), ove attestazioni; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, II ed., Milano 1998, p. 251 e nt. 223 per fonti e bibliografia.

⁷² Evita scientemente la «denominazione unica» di «lavori forzati» per l'*opus publicum* e il *metallum*, U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937, p. 361 nt. 4, il quale respinge altresì l'espressione usata da Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 949 [= *Le droit pénal romain*, cit., III, p. 292], di «Einstellung in öffentliche Anstalten».

⁷³ Il diverso grado di gravità della *poena metalli* e dell'*opus publicum* emerge da Call. D. 48.19.28 pr.: *Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio. Item vivi crematio: quod quamquam summi supplicii appellatione merito contineretur, tamen eo, quod postea id genus poenae adinventum est, posterius primo visum est. Item capitis amputatio. Deinde poena metalli coercitio. Post deinde in insulam deportatio. 1. Ceterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam, vel cum in opus quis publicum datur, vel cum fustium ictu subicitur.*

Il frammento fa parte di un lungo passo nel quale Callistrato tratta delle *poenae* della *cognitio* preliminarmente classificandole in *poenae capitales*, elencate nel *principium*, e *poenae* che *ad existimationem pertinent*, enumerate nel § 1, tra cui quella *in opus publicum*. Cfr. Call. D. 50.13.5.2: *Minuitur existimatio, quotiens manente libertate circa statum dignitatis poena plectimur: sicuti cum relegatur quis vel cum ordine movetur vel cum prohibetur honoribus publicis fungi vel cum plebeius fustibus caeditur vel in opus publicum datur vel cum in eam causam quis incidit, quae edicto perpetuo infamiae causa enumeratur.* Sulla classificazione contenuta in D. 48.19.28 pr.-1, v., tra altri, nella letteratura meno recente, soprattutto, R. Bonini, *I «libri de cognitionibus» di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»*, I, Milano 1964, pp. 86 ss.; da ultimo vi è tornato T. Beggio, *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in «AUPA», 60 (2017), pp. 21 ss. La minore severità della pena *in opus publicum* è

Si impone, dunque, di guardare al contenuto della pena per verificare se il lavoro forzosamente prestato in un *gynaecium* presenti caratteristiche conciliabili con la *damnatio in opus publicum*.

Le fonti giuridiche, non danno un elenco dei lavori cui i condannati all'*opus* erano costretti. La loro tipologia può però essere ricostruita attraverso testi letterari dell'età del principato: il servizio dei bagni pubblici, la manutenzione delle strade, la pulizia delle cloache e simili⁷⁴. La pena, in sintesi, implicava l'adibizione a mansioni vili di diversa specie, solitamente disbrigate da schiavi⁷⁵.

Da questo punto di vista, non appaiono ostacoli a considerare il servizio coatto nei *gynaecia* come una forma di *damnatio in opus publicum*.

In effetti, in età tardoantica la tessitura era sovente incombenza da schiavi sia in ambito familiare (s'intende nelle benestanti famiglie nobiliari)⁷⁶ sia nei laboratori privati sia nei *gynaecia* ove buona parte della manodopera era costituita da schiavi, più precisamente *servi Caesaris* ovvero *servi publici*⁷⁷. Anche i tessitori che godevano

confermata da PS. 5.17.2: *Summa supplicia sunt crux crematio decollatio: mediocrium autem delictorum poenae sunt metallum ludus deportatio: minimae relegatio exilium opus publicum vincula. Sane qui ad gladium dantur, intra annum consumendi sunt.* Se la pena dell'*opus* era inflitta in *perpetuum*, la condizione dei condannati non era *dissimilis* da quella dei *deportati in insulam*: si veda CI. 9.47.1. Analoghe considerazioni possono formularsi per quanto riguarda la condanna in *ludum* in vigore fino al 325 d.C. (v. oltre nt. 97). Quanto allo *status damnatorum* il condannato all'*opus publicum*, diversamente da quello *ad metalla* e all'*opus metalli*, non diveniva *servus poenae*. V. oltre p. 22.

⁷⁴ Cfr. Suet. *Tib.* 51 (*in antliam*); *Cal.* 27.3 (*munitiones viarum*); Plin. *Ep.* 10.32.2. Per altre fonti attestanti la continuità in età tardo antica della condanna alla pulizia delle cloache, cfr. V. Neri, *I marginali*, cit., p. 492 s. e ntt. 416-417.

⁷⁵ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 952 [= *Le droit pénal romain*, cit., III, p. 295 s.]; Ch. Lécrivain, *Opus publicum*, cit., p. 214; Brasiello, *La repressione*, cit., p. 367.

⁷⁶ Cfr. Amm. 14.6.17: [...] *ita praepositis urbanae familiae suspensae digerentibus sollicitate, quos insignes faciunt virgae dexteris aptatae velut tessera data castrensi iuxta vehiculi frontem omne textrinum incedit* [...].

⁷⁷ Cfr. J.P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident*, II, Roma 1968 (ripr. facs. dell'ed. Louvain 1895), p. 246; W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The condition of the slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908 (repr. 1970), p. 324; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, p. 168 e nt. 150, il quale rileva che si trattava di «lavoratori specializzati» che venivano «deputati a compiti di fiducia»; A. Demandt, *Die Spätantike*, cit., p. 291. Anche nelle *fabricae* (di armi) è attestata la presenza di *servi publici* (cfr. CI. 6.1.8 del 389 d.C., su cui V. Aiello, *La condizione degli operai nelle manifatture imperiali: il caso dei fabricenses*, in A. Pinzone-E. Caliri-R. Arcuri (curr.), *Forme di dipendenza nella società di transizione*, Messina 2012, p. 282 s.). Di «state slaves» ma *de facto* «free persons bound by a hereditary tie to their trades» parla A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit., II, 836 [= *Il tardo impero*, cit., III, 1273] come già in *The Cloth Industry*, cit., p. 189. A «slave-gynaecarii», con specifico riferimento a CTh. 10.20.3 (a. 365), pensa A.J.B. Sirks, *Did the Late Roman Government Try to Tie People to Their Profession or Status?*, in «Tyche. Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik», 8 (1993), p. 172, che è tornato sul tema in *Ad senatus consultum Claudianum*, cit., p. 436 s., ove li definisce «fiscal slaves». Sui *servi publici* in età tardoimperiale v., nella letteratura più recente, N. Lenski, *Servi Publici in Late Antiquity*, in J.-U. Krause-C. Witschel (hrsg.), *Die Stadt in der Spätantike – Niedergang oder Wandel?*, Stuttgart 2006, pp. 335 ss., per il quale il concetto di *servus publicus* all'inizio del IV sec. d.C. comincia a perdere la sua integrità «as the border between municipal and imperial

dello *status libertatis* (titolari o dipendenti di piccole e medie imprese artigiane) e gli stessi *gynaeciarii* di condizione libera ma vincolati al *corpus* di appartenenza, in ogni caso, erano tenuti in scarsa considerazione sociale risultando così nei fatti indistinta l'attività dei 'liberi' e dei 'non liberi'⁷⁸.

Non sorprende, dunque, che il lavoro svolto nella manifattura imperiale sia che comporti la destinazione a compiti di filatura o tessitura sia, e a maggior ragione, che determini l'impiego in operazioni più degradanti, rientri nel novero delle occupazioni servili: un *ministerium*⁷⁹, per l'appunto, nel dettato di CTh. 4.6.3.

6.2. Una nuova pena?

Se l'analogia sostanziale è il punto di forza dell'inquadramento mommseniano dell'assegnazione al *gynaeci ministerium* nella pena dell'*opus publicum*, tuttavia, non si possono celare alcune possibili debolezze.

Una di esse è rappresentata dalla posizione sociale dei condannati.

Dai testi in esame, infatti, emergono esclusivamente casi di irrogazione della condanna al lavoro coatto nei ginecei imperiali a nobili e ufficiali dell'esercito laddove l'*opus publicum*, di regola, si applicava a liberi nel novero degli *humiliores*⁸⁰. Le fonti collegano la condanna al servizio coatto nelle tessiture imperiali ora ad atteggiamenti dispotici (come nel caso delle *matres familias* condannate da Galerio), ora alle vicende delle grandi persecuzioni tetrarchiche (come ad es. nella testimonianza di Eusebio) o, ancora, a casi collegati ad attentati alla *maiestas* dell'imperatore (come nel caso della vedova del *notarius* Teodoro); insistono sulla durezza e il carattere inusuale, per persone di quella condizione, del lavoro che sono costrette a eseguire. Tuttavia, sebbene non trapelino esempi relativi a rei appartenenti alle classi sociali inferiori non è verosimile che la condanna a servire nei ginecei fosse inflitta esclusivamente a persone di alto rango⁸¹. Si potrebbe, invece,

slaves disappeared», finendo poi, nel IV-V secolo, con l'assumere il significato di «imperially controlled slave» ed è riferito a «the bound personnel who assumed responsibility for various state services» tra cui i tessitori imperiali dei *gynaecia* e dei *linyphia* (p. 349). V. sopra nt. 10.

⁷⁸ A proposito della mediocre reputazione del lavoro di tessitore, v. A.W. Persson, *Staat und Manufaktur*, cit., p. 81; L. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali*, cit., p. 163; e, ora, F. Morelli, *Tessuti e indumenti nel contesto economico tardoantico: i prezzi*, in «AntTard», 12 (2004), p. 73 s., il quale ipotizza che potesse dipendere da «il fatto che la tessitura fosse anche un lavoro femminile». Tuttavia, J.-M. Carrié, *Vitalité*, cit., p. 42, respinge la visione «misérabiliste» di alcuni storici che non tengono conto del largo ventaglio di condizioni socio-economiche degli artigiani del settore.

⁷⁹ V. sopra nt. 2.

⁸⁰ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 953, 959 [= *Le droit pénal romain*, cit., III, pp. 296 s., 303]. Per l'applicazione esclusivamente a persone libere, v., C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione*, cit., p. 154. Pensano a una pena per gli *humiliores*, J. Lengle, *Opus publicum*, in «PW», XVIII, c. 828; A. Berger, *Opus publicum*, cit., p. 610; V. Neri, *I marginali*, cit., p. 493.

⁸¹ In questo senso, v. N. Lenski, *Constantine and Slavery: libertas and the Fusion of Roman and Christian Values*, in «AARC», XVIII, Roma 2012, p. 237. Ipotizza una «peine plutôt réservée» a donne «de

cogliere un'analogia con i casi eccezionali di imposizione di pene degradanti, tra cui l'*opus publicum*, a cavalieri e perfino a membri dell'aristocrazia, di cui si hanno notizie per i primi anni del principato, riconducibili a occasionali scelte politiche⁸².

Un altro interrogativo proviene dalla testimonianza di Eusebio sopra esaminata⁸³.

Nel riferire sinteticamente dei provvedimenti con i quali l'imperatore Costantino, divenuto unico Augusto, liberò i cristiani condannati nel corso delle persecuzioni a varie pene, il vescovo di Cesarea, in *VC*. 2.20.3⁸⁴ menziona tra esse l'*opus publicum* dopo la *damnatio ad metalla* e la *deportatio in insulam* (e/o la più lieve *relegatio*)⁸⁵. Successivamente in *VC*. 2.20.5 aggiunge che anche i condannati a servire nei ginecei vennero liberati come tutti gli altri⁸⁶. Nel testo originale dell'editto⁸⁷, conservato in *VC*. 2.24-42, la *deportatio* e/o *relegatio in insulam* è contemplata in *VC*. 2.31.1, la pena del *metallum* e dell'*opus publicum* in *VC*. 2.32.1, la condanna ai ginecei (e ai linifici)⁸⁸ in *VC*. 2.34.1. Rileva che tanto nel resoconto sommario operato da Eusebio quanto nell'editto i condannati al lavoro forzato negli opifici tessili imperiali sono specificatamente destinatari del provvedimento di clemenza come se si trattasse di una pena a sé stante. Soz. *HE* 1.8.3 avvalora la testimonianza eusebiana da cui palesemente dipende⁸⁹. La condanna a servire nei ginecei, o nei linifici, è

condicion médiocre» ed estesa da Galerio a «*ingenuae ac nobiles*», R. Delmaire, *Largesses sacrées*, cit., p. 444, il quale vi è ritornato in *Les esclaves*, cit., p. 184, ove ha ribadito che la condanna era per donne di origine plebea o servile. Similmente, L. Pietri, *Eusèbe*, cit., p. 306 s. nt. 1, parla di condanna «réservée en principe à des *humiliore*» e che «avait été étendue» da Galerio «à des *honestiores*». In generale, secondo N. Charbonnel, *La condition des ouvriers*, cit., p. 78, la maggior parte dei condannati al lavoro nelle fabbriche imperiali era costituita da individui di condizione inferiore, soprattutto vagabondi.

⁸² Cfr. Suet. *Tib.* 51.6 (per la condanna *in antliam* di un *equestris ordinis vir*); Suet. *Cal.* 27.3 (per la condanna di persone *honesti ordinis* alla pena del *metallum* ovvero *in opus publicum* nella forma della *munitio viarum* o *ad bestias*). Su quest'ultimo passo v., da ultimo, M. Navarra, *Dal marchio al casellario giudiziario. L'uso del diritto romano in Arnould Bonneville de Marsangy*, in «SDHI», 82 (2016), p. 456 s. e la bibliografia ivi citata.

⁸³ Cfr. § 3.

⁸⁴ Eus. *VC*. 2.20.3: Οἱ τ' ἐν καιρῷ τοῦ ἀγῶνος καρτερία ψυχῆς διὰ θεὸν λαμπρυνόμενοι μετάλλοις τε κακοπαθεῖν παραδοθέντες ἢ νήσους οἰκεῖν κριθέντες ἢ δημοσίοις ἔργοις δουλεύειν κατηναγκασμένοι τούτων ἀθρώως ἀπάντων ἐλευθερίας ἀπήλαυον.

(Trad. di M.-J. Rondeau, in *Eusèbe*, cit., p. 293: «Ceux qui, pour avoir au temps de la persécution fait preuve d'une éclatante force d'âme à cause de Dieu, avaient été livrés à la peine des mines, ou assignés à la résidence dans les îles, ou asservis de force aux travaux publics, étaient massivement libérés de tout cela»).

⁸⁵ *Relegatio*, secondo L. Pietri in *Eusèbe*, cit., p. 303 nt. 3.

⁸⁶ Per il testo v. sopra nt. 48.

⁸⁷ Sull'autenticità del documento v. sopra nt. 42.

⁸⁸ Non menzionati in *VC*. 2.20.5.

⁸⁹ V. sopra p. 12 e nt. 50, ove testo con traduzione.

menzionata insieme ad altre accanto all'*opus publicum*, che nell'ordine la precede, ma distintamente, come se avesse una propria individualità.

Dalla documentazione non risultano elementi utili a precisare i capi d'accusa che avevano dato avvio ai processi né la data in cui le condanne furono pronunciate⁹⁰. Esplicito è, tuttavia, in Eusebio il collegamento delle misure costantiniane con le recenti persecuzioni, certamente quella imputata a Licinio⁹¹, ma forse anche quella ripresa in Oriente da Massimino Daia, dopo la morte nel 311 di Galerio seguita pochi giorni dopo la pubblicazione dell'editto di tolleranza con concessione ai cristiani dell'*indulgentia*⁹², e, in generale, quelle condotte con diversa intensità dai tetrarchi⁹³. Le sentenze alle quali *VC*. 2.34.1 si riferisce avevano, quindi, una forte connotazione politica accentuata dall'aver colpito membri dell'aristocrazia. Si comprende così, in chiave di propaganda, che Costantino, all'esito della guerra mossa contro Licinio, dopo averlo definitivamente sconfitto ed essere rimasto unico reggitore dell'impero⁹⁴, nell'editto si fosse preoccupato di stabilire il condono per tali rei in maniera specifica: una spiegazione che lascia aperto il problema della

⁹⁰ M.U. Sperandio, *Diocleziano e i cristiani*, cit., p. 126, vede nel riferimento «ai cristiani 'privati con la forza dei loro privilegi di nascita'», una corrispondenza con quanto disposto da Diocleziano con l'editto del 303 d.C.

⁹¹ Su tale nesso v. T.D. Barnes, *Constantine and Eusebius*, Cambridge (Mass.)-London 1981, p. 209. Ipotizza che i provvedimenti adottati da Costantino siano da ricondurre «nel quadro della 'restaurazione' antilicinia», A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, p. 162 nt. 187. Fra il 320 e il 321 Licinio, in contrasto con l'accordo sancito a Milano nel 313, intraprese una politica anticristiana che, stando a Eusebio (*HE* 10.8.10 ss.; *VC*. 1.48 ss.), si concretò in una vera e propria persecuzione di grandi proporzioni. Ne ridimensiona la gravità, riducendola a «una azione di generica ostilità», M.R. Cataudella, *La «persecuzione» di Licinio e l'autenticità della «Vita Costantini»*, in «Athenaeum», 48 (1970), pp. 46 ss., 229 ss., il quale, tra l'altro, disconosce l'autenticità dell'opera attribuita a Eusebio e delle leggi di Licinio ivi menzionate, ma non nega l'esistenza di una tradizione sui martiri della persecuzione liciniana e il suo fondamento (p. 73). In senso riduttivo, già R. Andreotti, *Licinio*, in E. De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*, IV.2, Roma 1959 (ripr. facs. ed. Roma 1895), pp. 1016 ss. Più di recente, tra altri, v. A. Marcone, *Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino*, Bari 2002, p. 111 s., il quale esclude che si possa parlare di Licinio come persecutore dei cristiani e rigetta la rappresentazione fattane dalla storiografia ecclesiastica filocostantiniana, in primis da Eusebio. A quest'ultimo proposito, v. R. Cristofoli, *Religione e strumentalizzazione politica: Costantino e la propaganda contro Licinio*, in G. Bonamente-R. Lizzi Testa (curr.), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, Bari 2010, pp. 155 ss. Sulle persecuzioni tetrarchiche, v. sopra nt. 28.

⁹² Sull'editto, tradito da Lact. *de mort. persec.* 34 e da Eus. *HE* 8.17.3-10, v. P. Siniscalco, *L'editto di Galerio del 311. Qualche osservazione storica alla luce della terminologia*, in «AARC», X, Napoli 1995, pp. 41 ss.; A. Marcone, *Editto di Galerio e fine delle persecuzioni*, in G. Bonamente-N. Lenski-R. Lizzi Testa (curr.), *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine before and after Constantine*, Bari 2012, p. 47 ss. e l'ulteriore bibliografia citata da V.M. Minale, *The Edict of Serdica and the Meeting in Milan as Reflected in the Legislation Promoted by Maximinus Daza: Notes for a Study on his Religious Policy through the Legislation*, in D. Dainese-V. Gheller (eds.), *Beyond Intolerance. The Milan Meeting in AD 313 and the Evolution of Imperial Religious Policy from the Age of the Tetrarchs to Julian the Apostate*, Turnhout 2018, p. 37 nt. 1.

⁹³ Cfr. le osservazioni formulate da L. Pietri in *Eusèbe*, cit., p. 302 nt.1, a commento di *VC*. 2.30.1.

⁹⁴ Sulle vicende e i motivi, anche di politica religiosa, alla base del conflitto, v., per tutti, A. Marcone, *Pagano e cristiano*, cit., pp. 111 ss.

configurazione giuridica della condanna alla prestazione coatta di servizi nelle tessiture imperiali per la cui soluzione sarebbe dirimente potere determinare lo *status* dei *damnati*.

7. Lo status dei damnati: un'ipotesi

Quanto agli effetti della condanna sulla condizione giuridica dei *damnati*, è noto che la pena dell'*opus publicum*, cagionava, se perpetua, la perdita della cittadinanza⁹⁵, ma non produceva perdita della libertà⁹⁶. Le fonti in proposito sono chiarissime: nessun testo connota i condannati all'*opus* come *servi poenae*. È quest'ultima una condizione che, oltre che alla pena di morte nell'intervallo fra sentenza ed esecuzione, consegue alla condanna ai lavori forzati in miniera e a quella *in ludum*⁹⁷,

⁹⁵ Marc. D. 48.19.17.1: *Item quidam απόλιδες sunt, hoc est sine civitate: ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non habeant, quae vero iuris gentium sunt, habeant.*

Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., pp. 953, 959 [= *Le droit pénal romain*, cit., III, pp. 296 s., 303] che esclude, invece, qualunque *capitis deminutio* nel caso di condanna temporanea. Nello stesso senso, C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione*, cit., p. 154; Ch. Lécrivain, *Opus publicum*, cit., p. 214; A. Berger, *Opus publicum*, cit., p. 610 (che si contraddice laddove nel medesimo dizionario s.v. *Poenae*, p. 633, afferma che l'*opus publicum* determina, come la *damnatio ad metalla*, «the loss of liberty» cioè servitù della pena); P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970, p. 133; B. Albanese, *Le persone*, cit., p. 107 nt. 432; B. Santalucia, *Diritto e processo*, cit., p. 251. *Contra* U. Brasiello, *La repressione penale*, cit., pp. 364 ss., secondo cui «i testi genuini non parlano di perdita della *civitas*» né come conseguenza dell'*opus in perpetuum* né di quello *ad tempus* e, pertanto, sospetta l'alterazione di D. 48.19.17.1 (p. 365 ss.). Gravi dubbi circa la genuinità del testo sono stati formulati anche da E. Volterra, *Gli απόλιδες in diritto romano*, in *Studi in onore di F. Messineo*, I, Milano 1959, [ora in *Scritti giuridici*, II, *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, p. 480 ss.]. Per gli indirizzi più recenti cfr. A. Lovato, *Il carcere*, cit., nt. 152, ove bibliografia; E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponium*, II, *Contesti e pensiero*, Milano 2001, p. 89 s. nt. 61.

⁹⁶ Cfr. Call. D. 48.19.28.6: *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: «in opus metalli ad tempus nemo damnari debet. Sed qui ad tempus damnatus est, etiamsi faciet metallicum opus, non in metallum damnatus esse intellegi debet: huius enim libertas manet, quamdiu etiam hi, qui in perpetuum opus damnantur». Proinde et mulieres hoc modo damnatae liberos pariunt.*

Il rescritto di Adriano nell'assimilare l'*opus metalli* al *metallum* ne sancisce la perpetuità e dispone che il condannato *ad tempus* all'*opus metalli* conserva la libertà come quello *in perpetuum* all'*opus publicum*. Per indicazioni bibliografiche, v. la nota che precede. *Adde*, tra gli studi meno recenti, U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae'*. (Note di diritto penale tardoclassico), in «SDHI», 34 (1968), p. 51 s. Cfr., inoltre, F. Salerno, «*Ad metalla*», cit., pp. 52, 83 ss.; A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010, p. 73.

⁹⁷ Fino al divieto, posto nel 325 d.C. con CTh. 15.12.1 (= CI. 11.44.1) da Costantino, di irrogare condanne ai giochi gladiatorii sostituite con la *damnatio ad metalla*. Cfr., principalmente, F. Salerno, *Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent*, in F.M. d'Ippolito (cur.), *Φιλία, Scritti per Gennaro Franciosi*, IV, Napoli 2008, pp. 2423 ss. [anche in *Aspetti della 'marginalità' sul finire di un mondo*, Napoli 2009, cit., pp. 35 ss.; e in S. Crogiez-Pétrequin-P. Jaillette (eds.), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Villeneuve d'Ascq 2012, pp. 465 ss.]. Sulla servitù della pena, la sua origine e la sua evoluzione, v., da ultimo, A. McClintock, *Servi della pena*, cit., *passim*, ove bibliografia (v. p. 16 nt. 4) cui *adde* T. Beggio, *Brevi considerazioni in tema di servitus poenae*, in «LR», 1 (2012), pp. 299 ss.

non all'*opus publicum*, la più lieve tra le pene che consistevano nella prestazione coatta di lavoro⁹⁸: una pena che, precisa Callistrato, produce unicamente una diminuzione della *existimatio*⁹⁹ e definita *minima* in PS. 5.17.2¹⁰⁰. Sebbene il condannato all'*opus publicum* fosse *in vinculis*¹⁰¹, conservava, dunque, lo *status libertatis*.

Sullo *status* dei *damnati* assegnati a un gineceo le fonti non sono di facile interpretazione, a cominciare dal brano eusebiano analizzato nel precedente § 3 (Eus. *VC*. 2.34.1) di cui giova riprendere qui l'esame¹⁰².

Si tratta di una testimonianza di alto valore documentale perché, come anzidetto, riporta il testo ufficiale di una costituzione imperiale, la lettera ai provinciali di Palestina, che al di là del tenore normativo svolge una funzione di propaganda politica in cui Costantino si erige a tutore della libertà violata dai suoi predecessori e rivali¹⁰³.

Jones, che richiama a più riprese il passo, afferma che «Constantine after his victory over Licinius freed Christians who had been made slaves of the treasury and drafted into *gynaecia* and *linyphia*»¹⁰⁴.

Nel testo dell'editto, in effetti, ricorre una frase che allude alla ricaduta di nobili nel novero degli schiavi fiscali (*οἰκέται ... τοῦ ταμείου*). La questione è, però, se essa si riferisca a coloro che erano stati chiusi nei ginecei o nei linifici, come sembra intendere Jones. Il che pone il problema del valore da attribuire alla congiunzione *ἤ*, che precede le parole sopra riportate. Una questione che Jones non pone, ma che

⁹⁸ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 949 [= *Le droit pénal romain*, cit., III, p. 292].

⁹⁹ Cfr. Call. D. 48.19.28.1; Call. D. 50.13.5.2. V. sopra nt. 73.

¹⁰⁰ V. sopra nt. 73.

¹⁰¹ Da cui l'ulteriore denominazione di *vincula (publica)*. L'*opus publicum*, dunque, implicava detenzione. Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 952 nt. 1 [= *Le droit pénal romain*, cit., III, p. 295 nt. 4]; C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione*, cit., p. 154; A. Lovato, *Il carcere*, cit., pp. 140, 142, 149, cui si rinvia altresì per le diverse accezioni di *vincula* (pp. 19 ss., 58 ss.). Ulteriore bibliografia in Id., «*Carcer/Vincula*», in H. Heinen (hrsg.), *Handwörterbuch der antiken Sklaverei*, Stuttgart 2011. Per U. Brasiello, *La repressione*, cit., p. 367, l'espressione significa che il condannato era tenuto in catene; *contra* F. Millar, *Condemnation*, cit., p. 135 e nt. 22 [ora in *Rome*, cit., p. 135 e nt. 22].

¹⁰² V. sopra p. 10 s. e nt. 43 ove traduzione francese nell'edizione *Sources Chrétiennes*. Cfr. la traduzione italiana curata da L. Tartaglia, *Sulla vita di Costantino*, cit., p. 101: «Anche tutti coloro che con la violenza furono privati delle prerogative nobiliari e subirono sentenze giudiziarie che li condannavano ad entrare o nei ginecei o nelle fabbriche per la lavorazione del lino, dove sostennero una fatica improba e per essi inconsueta, o che furono assegnati a lavorare come servi nell'erario pubblico, senza che l'antica origine della famiglia potesse arrecare ad essi alcun giovamento, tutti costoro, dico, riacquistino con gioia gli onori di cui un tempo godevano assieme a tutti i benefici della libertà e, recuperate le cariche loro abituali, vivano alfine colmi della felicità più completa».

¹⁰³ Sulla «Rhetoric of Libertas» come chiave di lettura del provvedimento costantiniano, v. N. Lenski, *Constantine*, cit., pp. 237 ss., spec. p. 239 s.

¹⁰⁴ Cfr. A.H.M. Jones, *The Cloth Industry*, cit., p. 189 e nt. 8; Id., *The Later Roman Empire*, cit., II, p. 836; III, p. 281 nt. 30 [= *Il tardo impero*, cit., III, pp. 1273, 1647 nt. 30]. Analoghe parole anche in *The Later Roman Empire*, cit., I, p. 66 [= *Il tardo impero*, cit., I, p. 98].

Millar, pur non dirimendola, mostra di avere ben presente quando afferma che «under Licinius Christians had been condemned to be thrown into *gynaecea* or *linyphia* ‘to endure unwonted and wretched toil’ or (and?) to be considered ‘slaves of the fiscus’»¹⁰⁵. Né appare risolutivo rendere la particella ἢ con «ovvero»¹⁰⁶ per la sua possibile ambiguità di uso nella lingua italiana. La traduzione ha evidenti ricadute sull’interpretazione in chiave giuridica del provvedimento imperiale. La funzione disgiuntiva della congiunzione ἢ, che nel passo eusebiano precede le parole οἰκέται τοῦ ταμείου, mi induce a escludere che la condizione dei nobili condannati al lavoro forzato negli opifici tessili imperiali fosse quella di *servi fisci*¹⁰⁷.

Quale, allora, il loro *status*?

Suggestiva è l’ipotesi per la quale gli *honestiores* assegnati alle fabbriche tessili imperiali divenissero *servi poenae* al pari dei *damnati ad metalla*¹⁰⁸. La sproporzione fra la *capitis deminutio maxima* e la concreta gravità del contenuto della condanna a servire nel *gynaeceum* tuttavia appare eccessiva¹⁰⁹. L’accostamento dei condannati al lavoro coatto nei ginecei e nei linifici ai condannati divenuti *servi fisci*, tramite la congiunzione ἢ potrebbe segnalare un comune *status* servile di diverso tipo oppure una condizione di sostanziale assoggettamento che lega i suddetti individui¹¹⁰. A

¹⁰⁵ F. Millar, *Condemnation*, cit., 145 [ora in *Rome*, cit., p. 147].

¹⁰⁶ Così L. Cracco Ruggini, *Le associazioni*, cit., p. 163 nt. 206.

¹⁰⁷ Cfr. H. Gummerus, *Industrie und Handel*, cit., c. 1534, secondo il quale «die Arbeiter in den kaiserlichen Webereien galten, mochten sie auch rechtlich freie Bürger sein, schlechterdings als ‘Sklaven des Fiscus’». Alla condizione di schiavi fiscali pensano, invece, A. Kazhdan, *Gynaikeion*, in A.P. Kazhdan (ed.), *The Oxford Dictionary of Byzantium*, New York-Oxford 1991, p. 888; R. Delmaire, *Les esclaves*, cit., p. 186; L. Jones Hall, *Roman Berytus*, cit., p. 224; J. Hillner, *Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity*, Cambridge 2015, p. 201 nt. 33. Dal collegamento con la locuzione οἰκέται τοῦ ταμείου, A.W. Persson, *Staat und Manufaktur*, cit., p. 82, desume che coloro che ἢ γυναικείους ἢ λινοῦφίους ἐμβληθέντες erano «die Staatswebereien» e non «die kaiserlichen Privatwebereien».

¹⁰⁸ Sulla riduzione in schiavitù come mezzo per assicurare efficacia alle persecuzioni tetrarchiche v. N. Lenski, *Constantine*, cit., p. 237, il quale richiama, tra altri, i numerosi esempi offerti da Eusebio di «Christians who were reduced to *servitus poenae* in the imperial mines, quarries, and cloth factories». J. Hillner, *Prison*, cit., p. 201, considera la condanna al lavoro nei *gynaecea* «a variation of sending convicts to mines or quarries» nota soltanto nel contesto delle persecuzioni cristiane del IV secolo. Per un accostamento tra condanna, con perdita della libertà, al lavoro perpetuo nelle miniere e, in genere, nelle fabbriche di stato, cfr. J.L. Murga Gener, *Los corporati obnoxii*, cit., p. 573.

¹⁰⁹ Se ne ha un precedente nel grado più lieve della condanna al lavoro forzato in miniera, la *damnatio in ministerium metallicorum* – solitamente inflitta a donne – che, salvo fosse temporanea, comportava, al pari di quello più grave (la *damnatio ad metalla*), servitù della pena. In proposito cfr., per tutti, F. Salerno, «*Ad metalla*», cit., pp. 43, 50 ss., 82 ss., che individua nella «‘perpetuità’ della condanna» l’elemento unificante «i tre «*gradus*» nel concetto unitario di *poena metalla*» (p. 51) con identiche conseguenze sullo *status* del condannato.

¹¹⁰ Il testo dell’editto prosegue disponendo a favore di chi era passato dalla condizione di libero (ἐλεύθερος) a quello di schiavo (οἰκέτης). Secondo T.D. Barnes, *Constantine and Eusebius*, cit., 209, si tratta di «all those whatever station who have been enslaved».

Eus. *VC*. 2.34.2: Καὶ ὁ δουλείαν μὲν ἐλευθερίας ἀλλάζαμενος ἀθεμίτω τινὶ καὶ ἀπανθρώπων δῆπου ἀπονοίᾳ, πολλάκις τε τὰς ἀήθεις διακονίας ἀποδουράμενος, καὶ οἷον αἰφνίδιον οἰκέτην ἑαυτὸν ἀντὶ ἐλευθέρου γνούς, ἐλευθερίας τῆς πρόσθεν καθ’ ἡμέτερον λαβόμενος πρόσταγμα, ἀποδιδότη τε

conferma di quest'ultima interpretazione può osservarsi che nello stesso editto poco prima allo stesso modo, tramite la disgiuntiva ἢ, sono avvicinati condannati *ad metalla* e all'*opus publicum*, il cui *status* è completamente disomogeneo, tutti restituiti alla precedente condizione di liberi e di cittadini¹¹¹.

Se poi si interrogano altri testi sulla questione dello *status damnatorum* si ricevono risposte lacunose.

Senza dubbio diviene schiavo, per decisione questa volta di Costantino, il *Liciniani filius*: non però in seguito alla condanna con la quale è assegnato al *gynaecium* di Cartagine, ma perché ricondotto con precedente provvedimento alla sua condizione primigenia. Il che, al di là del possibile significato politico anche di questa vicenda, soprattutto se davvero il protagonista potesse essere identificato in un figlio naturale dell'imperatore Licinio, è indicativo della rispondenza allo *status* di *servi* almeno di parte della manodopera degli opifici tessili. Si tratta, comunque, di un caso a sé.

Peculiare, per il suo collegamento a un processo per lesione maiestatica, è anche il caso della vedova del *notarius* Teodoro, riferito da Giovanni Crisostomo, che già conosciamo¹¹². Della donna, una *ingenua* di alto rango, si legge che fu costretta a condurre una vita più miserevole di ogni altra servitrice (πάσης θεραπαινίδος οἰκτρότερον ζῆν ἠναγκάζετο βίον)¹¹³: segno evidente di una situazione di vile

τοῖς γεννήτορσιν ἑαυτὸν καὶ πόνοὺς τοὺς ἐλευθέρῳ πρέποντας μετίτω, ἄς προεμόχθησεν οὐκ οἰκείας διακονίας ἐκβαλὼν τῆς μνήμης.

(Trad. di M.-J. Rondeau, in *Eusèbe*, cit., 307: «Celui qui a vu sa liberté changée en servitude du fait d'une folie injuste et inhumaine, qui a maintes fois déploré les corvées inouïes et qui s'est vu, de libre qu'il était, devenir soudain esclave, qu'il récupère sa liberté antérieure, conformément à notre ordonnance; qu'il soit rendu à sa famille et que, chassant de sa mémoire les services incompatibles avec sa condition qui lui furent naguère infligés, il s'adonne à une occupation convenant à un homme libre»).

¹¹¹ Eus. *VC*. 2.32.1. Ὅσοι γε μὴν ἢ μοχθηραῖς μεταλλείαις ἐμπονεῖν κατεγνώσθησαν ἢ τὰς πρὸς τοῖς δημοσίοις ἔργοις ὑπηρεσίας πληροῦν, τῶν διαρκῶν μόχθων τὴν γλυκεῖαν σχολὴν ἀμειψάμενοι κουφότερον καὶ τὸν μετ' ἐξουσίας ἤδη βιούντων βίον, τὰς ἀμέτρους τῶν πόνων ἀηδίας εἰς πραεῖαν ἄνεσιν καταλύσαντες. 2. Εἰ δέ καὶ τῆς κοινῆς παρρησίας ἀποπεσόντες ὑπάρχοιέν τινες καὶ δυστυχήσαντες ἀτιμίαν, μετ' εὐφοσύνης τῆς προσηκούσης, οἷον ἀποδημία τινὲ χρονίῳ ἐχωρίσθησαν, τὴν προτέραν ἀξίαν ἀναλαβόντες ἐπὶ τὰς αὐτῶν ἐπειγέσθωσαν πατρίδας.

Trad. di M.-J. Rondeau, in *Eusèbe*, cit., p. 305: «Que tous ceux qui ont été condamnés à peiner dans l'horreur des mines ou à servir dans les travaux publics, ayant troqué leur labeur incessant contre un doux repos, mènent désormais librement une vie plus légère, et que la suppression de leurs souffrances sans bornes les fasse passer à une agréable détente. 2. Si certains ont été déchus de la liberté, ce bien commun des citoyens, et ont eu le malheur d'être frappés d'indignité, que, recouvrant avec la joie qui convient leur ancienne dignité, ils se hâtent de rentrer dans leur patrie, comme s'ils en avaient été privés par une longue absence.»).

¹¹² V. sopra p. 14 s.

¹¹³ Cfr. la traduzione curata da B. Grillet-G.H. Ettingler, *Jean Chrysostome*, cit., p. 135: «elle fut... contrainte de mener une vie plus misérable que la moindre des servantes»; e quella a cura di G. Di Nola in *Giovanni Crisostomo*, cit., p. 67: «era costretta a condurre una vita più degradante di ogni altra

assoggettamento. La confisca dei beni unita alla perdita della libertà, di cui siamo notiziati, potrebbe far ipotizzare una *capitis deminutio maxima* se si potesse confidare in un esatto riferimento allo *status libertatis*: precisione tecnica che non è affatto scontata nel linguaggio di un padre della Chiesa. Anche la stessa confisca non è significativa sia perché era conseguenza diretta non solo delle condanne che producevano perdita della vita o della libertà (così in caso di *damnatio ad metalla*) ma anche di quelle che comportavano *capitis deminutio media*¹¹⁴, sia perché, al di fuori di queste ipotesi, i *bona* potevano essere incamerati per espressa disposizione della sentenza¹¹⁵. Ancora una volta, dunque, siamo in presenza di un testo che non offre elementi sufficienti per ricostruire in chiave giuridica una vicenda particolare connessa alla condanna del principale imputato per *crimen maiestatis minutae* nei processi celebrati ad Antiochia dall'imperatore Valente autore, secondo Ammiano, di notevoli abusi¹¹⁶. Sarebbe rischioso trarne conclusioni generali, ma anche sullo *status* della rea successivo alla condanna non è possibile giungere a risultati definitivi. L'unica certezza è che venne annoverata tra le tessitrici fiscali¹¹⁷.

Ora, della riduzione a titolo di pena alla condizione di addetta alle tessiture imperiali, si ha un esempio in una costituzione imperiale di qualche anno precedente, CTh. 10.20.3, che, applicando le regole del *SC. Claudianum*, stabilisce che le donne *ingenuae* che convivono stabilmente con un *gynaecearius* seguono la *condicio* dei loro *mariti*¹¹⁸: vera e propria degradazione giuridica oltre che sociale che non le rende necessariamente schiave ma le vincola all'esercizio di un'attività produttiva

serva». Cfr. il significato del vocabolo *θεραπεινίς* in Stephanus, *Thesaurus graecae linguae*, cit., V, *θεράπεινα*, et *θεραπεινίς*, c. 319: Ministra, Ancilla, Serva; e in P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire de mots*, Paris 1968, *θεράπων*, p. 430: «servante», «esclave».

¹¹⁴ Call. D. 48.20.1 pr.: *Damnatio bona publicantur, cum aut vita adimitur aut civitas, aut servilis condicio irrogatur*. In proposito, v. C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione*, cit., p. 160 s.; B. Santalucia, *Diritto e processo*, cit., p. 253 s. nt. 232, i quali tra le condanne che avevano come effetto la confisca dei beni non elencano l'*opus publicum* da svolgersi in perpetuo, che tuttavia produceva perdita della *civitas* (v. sopra nt. 95) al pari della *deportatio in insulam* per la quale la conseguenza diretta della *publicatio bonorum* risulta da diversi testi (v., ad es., Ulp. D. 48.22.14.1; Call. D. 48.22.18.1; C. 9.47.8). Su D. 48.20.1 pr. e sui possibili significati dell'espressione *servilis condicio* v. A. McClintock, *Servi della pena*, cit., p. 94. Sulla confisca sempre utile W. Waldstein, *Bona damnatorum*, in «PW», Suppl. X, 1965, cc. 96 ss.

¹¹⁵ Cfr., per tutti, B. Santalucia, *Diritto e processo*, cit., p. 253 s. nt. 232; T. Spagnuolo Vigorita, *La confisca nella legislazione anticristiana*, in V. Aiello-L. Di Salvo (ed.), *Salvatore Calderone (1915-2000): la personalità scientifica. Atti del convegno internazionale di studi, Messina - Taormina, 19-21 febbraio 2002*, Messina 2010, pp. 439 ss., spec. p. 446.

¹¹⁶ V. sopra nt. 65.

¹¹⁷ V. sopra nt. 63.

¹¹⁸ Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Germanum consularem. *Ingenuae mulieres, quae se gynaeceariis sociaverint, si conventae denuntiatione sollemni splendorem generis contuberniorum vilitati praefere noluerint, suorum maritorum condicione teneantur*. Dat. IIII kal. Iul. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons. Sulla costituzione, *data* a Milano nel 365 da Valentiniano I durante la correggenza di Valente, cui risale il caso riferito da Giovanni Crisostomo, v., da ultimo, M. Navarra, *Gynaecearii*, cit., p. 677 ss. Analoga disciplina è dettata da CTh. 10.20.10 (a. 380) per il caso di unioni di libere con *monetarii*.

sotto il diretto controllo del *procurator gynaecei* per conto del *comes sacrarum largitionum*, più raramente del *comes rerum privatarum*¹¹⁹.

Le situazioni sono diverse, ma lo strumento sanzionatorio, la condanna a una *condicio*, potrebbe essere il medesimo¹²⁰.

Che sia stata questa la condizione giuridica della vedova di Teodoro e, in generale, dei *damnati* a servire nelle tessiture imperiali?

Di certo con la condanna i rei erano destinati presumibilmente in perpetuo – mai nelle fonti si circoscrive la durata della pena – a lavorare sotto sorveglianza, accanto a schiavi e persone di infimo rango, nelle strutture produttive, cui erano inviati, che fungevano da stabilimenti penitenziari¹²¹. La promiscuità e lo stato di costrizione della libertà in cui versavano i rei erano particolarmente afflittivi e degradanti per chi apparteneva alle classi superiori. Non divenivano, però, per ciò stesso *servi*, ma operai addetti a un servizio pubblico¹²², di fatto non liberi.

¹¹⁹ Sul vincolo alla *condicio* degli operai delle fabbriche imperiali v. M. Bianchini, *Vincula curialia e substitutae personae*, in *Iuris vincula. Scritti in onore di Mario Talamasca*, I, Napoli 2001, pp. 221 s., 229 [ora in *Temi e tecniche della legislazione imperiale*, Torino 2008, pp. 343 s., 348]. A proposito dello status quasi servile di tali lavoratori (*condicionales*) analogo a quello dei *coloni*, v. B. Sirks, *Reform and Legislation in the Roman Empire*, in *Mélanges de l'École française de Rome – Antiquité*, 125-2 (2013), p. 476 (versione elettronica: <http://journals.openedition.org/mefra/1871>): ringrazio l'amico e collega per le preziose indicazioni.

¹²⁰ Con riferimento a Eus. *VC*. 2.20 (in fine) e a Soz. *HE* 1.8, G.L. Falchi, *La legislazione*, cit., p. 210; Id., *L'influenza della Patristica sulla politica legislativa de nuptiis degli imperatori romani dei secoli IV e V*, in «Augustinianum», 50.2 (2010), p. 386, ha pensato a donne libere e cristiane ascritte «punitivamente e forzosamente» alla categoria delle gineciarie dall'imperatore Licinio.

Il termine *condicio* in rapporto ai *gynaeciarii* compare per la prima volta nelle fonti giuridiche in CTh. 10.20.3, circa sessantanni dopo il provvedimento di Galerio attestato in Lact. *de mort. persec.* 21.4 (v. sopra § 3). Tuttavia, già nel 317, CTh. 10.20.1 parla di una *condicio* dei *monetarii* ai quali i *gynaeciarii* sono spesso avvicinati. Sulla contrapposizione del concetto di *libertas* «non già a quello di *servitus*, bensì a quello di vincolo ad una qualche *condicio*», in riferimento a CTh. 10.20.10 (v. sopra nt. 118), v. M. Bianchini, *Condicio dei genitori e status dei figli. Riflessioni su Nov. Iust. 38.6*, in *Diritto e società nel mondo romano. Un incontro di studio*, Como 1988, p. 194 nt. 35 [ora in *Temi e tecniche*, cit., p. 503 nt. 35]. In generale, sul valore di tale lessico v. G. Melillo, *Persona, status e condicio nell'esperienza romana. La dogmatica moderna*, in M. Tedeschi (cur.), *Comunità e soggettività*, Cosenza 2006, pp. 49 ss. [anche in «SDHI», 73 (2007), pp. 85 ss.].

¹²¹ Verosimilmente gli operai alloggiavano accanto ai laboratori: cfr. J.P. Wild, *The Gynaecaea*, cit., p. 53; J. Belamarić, *Gynaecium Iovense Dalmatiae – Aspalatho*, in «Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji», 40.1 (2005), p. 36 (<https://hrcak.srce.hr/109973>). Si potrebbe anche congetturare che alcuni ambienti del sito produttivo fossero destinati a custodire, sotto sorveglianza, i *damnati*. Similmente è stato ipotizzato da A. Lovato, *Il carcere*, cit., p. 141, per il condannato all'*opus publicum* che quando «non era al lavoro avrebbe trascorso il tempo della condanna in un luogo chiuso e custodito, il carcere».

¹²² Secondo L. Cracco Ruggini, *Le associazioni professionali*, cit., pp. 147 s., 162, gli operai delle fabbriche statali costituivano un «personale militarizzato» cui, almeno dalla fine del IV secolo, veniva applicato un marchio a fuoco come segno distintivo per prevenirne la fuga (p. 147 nt. 181 e 162 nt. 204). L'ipotesi poggia su CTh. 10.22.4 (a. 398) che tuttavia, a mio avviso, si riferisce soltanto ai *fabricenses*, cioè agli addetti alle fabbriche di armi (*fabricae*), assimilati ai *tirones*. Non se ne hanno prove di un'applicazione estensiva sebbene essa non sia da escludere. Su CTh. 10.22.4 e, più in

8. *Considerazioni conclusive*

Riepilogando: le fonti attestano per l'età tardo antica, precisamente per il IV secolo, l'irrogazione di condanne consistenti nell'adibizione al lavoro coatto nelle manifatture tessili imperiali istituite, con molta probabilità, in età diocleziana.

Le testimonianze, provenienti per la quasi totalità da scritti patristici, restituiscono esclusivamente episodi che appaiono intrecciati con eventi a sfondo politico, spesso politico-religioso, che avevano dato luogo a condanne di *honestiores*. Mancano, invece, analoghe attestazioni relative a *humiliores*, ovvero alla maggioranza della popolazione: il che potrebbe dipendere dallo stato delle fonti che mirano a presentare le condanne di nobili e ufficiali quali eccessi repressivi di imperatori persecutori, come ad es. Galerio e Licinio, o, come Valente, mossi da esigenze smisurate di tutela della *maiestas* imperiale.

Una stima delle reali dimensioni del fenomeno non è dunque possibile, ma, stando alle rappresentazioni letterarie, il fine economico – che pure non può essere escluso – di reperire manodopera per assicurare un'adeguata produzione delle fabbriche, appare marginale rispetto all'intento di sottomettere i rei al potere imperiale infliggendo loro una punizione umiliante, lesiva della dignità di persone di elevata condizione sociale.

Le condanne attestate sono omogenee per viltà del lavoro imposto con l'*opus publicum* di cui, secondo Mommsen, sarebbero una forma.

Contrasta, tuttavia, con tale inquadramento non tanto la condizione di *honestiores* dei rei – potrebbe trattarsi di eccezioni – quanto la rappresentazione di tale misura repressiva, principalmente nella lettera dell'imperatore Costantino ai provinciali di Palestina tradita da Eusebio, come una pena a sé stante. È possibile che nel provvedimento di *indulgentia* riportato dal vescovo di Cesarea, Costantino, disponendo a favore di cristiani condannati in specie da Licinio, abbia deliberatamente considerato questi casi in modo autonomo per ragioni politiche dipendenti dal clamore destato da condanne inusuali per dei nobili. Rimane il fatto che l'imperatore non li assimila alla *damnatio* all'*opus publicum*.

Sebbene lo stato delle fonti non consenta di giungere a risultati definitivi a proposito della condizione giuridica dei *damnati* al lavoro coatto nei *gynaecia*, l'oggettiva minore afflittività di tale sanzione rispetto alla *damnatio ad metalla*, induce a pensare che, come i condannati all'*opus publicum*, essi conservassero lo *status libertatis*. Tuttavia, diversamente da questi ultimi, è possibile che subissero una limitazione non solo della libertà fisica ma un mutamento della loro posizione giuridica tale da

generale, sull'uso del marchio nel tardo impero, v., da ultimo, M. Navarra, *Dal marchio al casellario*, cit., pp. 451 ss., spec. p. 466 e nt. 59. Sulla sottomissione delle fabbriche di stato alle regole della *militia*, v. J.-M. Carrié, *Les associations professionnelles à l'époque tardive : entre munus et convivialité*, in J.-M. Carrié-R. Lizzi Testa (éd.), *Humana sapit. Mélanges en l'honneur de Lelia Cracco Ruggini*, Turnhout 2002, p. 310. L'assimilazione della manodopera dei *gynaecia* ai soldati è ipotizzata ora anche da C. Freu, *Professiones et artes, métiers publics, métiers privés*, in «AARC», XXIII, Napoli 2019, p. 99.

risultare forzatamente inquadrati nelle tessiture imperiali e vincolati alla *condicio* di lavoratori addetti a un servizio pubblico da prestare, sotto il controllo di un funzionario imperiale, all'interno della fabbrica ove erano detenuti. Se perdessero anche la cittadinanza, in caso di condanna in perpetuo, non è possibile stabilire.

Chi esercita il potere punitivo non si pone questioni di inquadramento teorico. In via di prassi gli imperatori adottano una misura afflittiva che per il luogo in cui la condanna trova esecuzione è giocoforza senza precedenti e che pare caratterizzarsi ulteriormente per le conseguenze sulla situazione giuridica dei *damnati*.

Agli occhi dello storico del diritto non è forse abbastanza per potere parlare di una pena autonoma, ma è sufficiente per intravederne le peculiarità rispetto all'*opus publicum* con il quale condivide la scarsa frequenza nei codici dell'età tardoantica.

Queste le conclusioni, necessariamente ipotetiche per l'inadeguatezza delle fonti a disposizione e per l'incertezza che dipende dall'uso politico del processo penale nel contesto delle vicende narrate, a proposito di uno strumento di repressione criminale utilizzato efficacemente per epurare dal ceto dirigente *honestiores*, per lo più cristiani, che subivano l'umiliazione di una condanna degradante ma in concreto meno gravosa rispetto ad altre forme di lavoro forzato.